



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

Attività conoscitiva in merito al Sistema di allertamento per rischio
meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria

ultimo aggiornamento: 05/09/2018

Testo del Provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale n. 535 del 15 novembre 2017 pag. 3
Approvazione ed adozione Direttiva "Sistema di allertamento regionale"

Direttiva "Sistema di allertamento regionale per il rischio pag. 7
meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria"

Normativa nazionale

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Stralcio) pag. 94
Codice della protezione civile

Normativa regionale

Legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 pag. 102
Legge organica di protezione civile della Regione Calabria

Legge regionale 1 febbraio 2017, n.1 pag. 127
Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 535 della seduta del 15 novembre 2017.

Oggetto: Approvazione ed adozione della Direttiva "Sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria" in recepimento delle disposizioni di cui alla L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/2012 e delle Indicazioni Operative n. RIA/0007117 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente Proponente: _____ (timbro e firma) **Mario Oliverio**

Assessore Proponente: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: _____ (timbro e firma) **Dott. Ing. Domenico Pallaria**

Dirigente Settore: _____ (timbro e firma) **Dott. Carlo Tansi**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente	X	
7	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), così come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile);
- la Legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria);

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 29 marzo 2007 è stata approvata ed adottata la Direttiva "Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria";
- la suddetta direttiva era stata predisposta ai sensi del D.Lvo 112/98, della legge n. 401/2001, della legge 225/92, della Legge regionale n. 4/1997 ed infine della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
- a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dalla L. n. 100/2012, con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 3-bis che demanda alle regioni, in funzione della loro armonizzazione, la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato apposite Indicazioni Operative n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "*Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile*";

CONSIDERATO CHE:

- l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, richiede sostanziali modifiche ed integrazioni alla Direttiva approvata con la richiamata D.G.R. n. 172/2007, da proporre ed adottare secondo le procedure previste dal paragrafo n. 23, il quale prescrive l'assunzione di una Deliberazione della Giunta Regionale su motivata proposta del Dirigente Responsabile della Protezione Civile, d'intesa, per quanto di competenza, con il Dirigente del Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL, nel quale dovranno essere indicate la data di entrata in vigore e le variazioni apportate;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza n. 12109 del 12 ottobre 2016, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro per il recepimento delle richiamate Indicazioni Operative n. RIA/0007117 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito dai seguenti Enti ed Organismi, per il tramite dei propri rappresentanti:
 - Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL;
 - C.N.R. - I.R.P.I.;
 - Università della Calabria;
 - Ex Autorità di Bacino Regionale;
 - Azienda Regionale "Calabria Verde";
 - U.O.A. "Protezione Civile", anche con compiti di coordinamento e segreteria dell'attività
- a conclusione dei lavori svolti dal predetto Gruppo di lavoro, con nota dell'11 aprile 2017, prot. SIAR n. 124242, la proposta di Direttiva regionale è stata inviata, per l'acquisizione della formale intesa, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della prima valutazione della proposta della nuova Direttiva regionale, ha chiesto nel corso dell'apposito incontro dell'8 giugno 2017, minori modifiche ed integrazioni. Tanto al fine di meglio uniformarla al processo di omogeneizzazione intrapreso del Sistema di allertamento nazionale;
- con comunicazione del 26 settembre 2017, prot. SIAR, n. 299960, si è provveduto alla ritrasmissione della proposta di Direttiva regionale, integrata secondo le indicazioni concordate con i competenti uffici dipartimentali;
- con nota del 26 ottobre 2017, acquisita al protocollo SIAR al n. 335494 del 26 ottobre 2017, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la formale intesa in merito.

RILEVATO CHE:

- le principali modifiche al Sistema di allertamento meteo-idrogeologico ed idraulico, contenute nella nuova Direttiva e nell'Allegato Tecnico, sono illustrate nella relazione descrittiva relativa alla presente Deliberazione;
- pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 23 della Direttiva stessa si rende necessario provvedere all'approvazione della nuova Direttiva recante "Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria" e dell'Allegato Tecnico, in recepimento delle disposizioni di cui alla L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/2012 e delle Indicazioni Operative n. RIA/0007117 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui bozza è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 17 della predetta Direttiva, la stessa entrerà in vigore sul territorio regionale decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di assicurarne la corretta applicazione, demandarne all'U.O.A. Protezione Civile la notifica agli Enti ed alle Organizzazioni interessati, evidenziando, anche ai Sindaci dei Comuni calabresi, quali Autorità Locali di Protezione Civile, le conseguenze derivanti dalla mancata attuazione, sulla base della tempistica ivi indicata, delle procedure contenute nella Direttiva, secondo le norme, anche di ordine civile e penale, vigenti in materia.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto si tratta di procedure di carattere tecnico-operativo che non generano costi per la loro attuazione e gestione;

SU PROPOSTA del Presidente On. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare ed adottare la Direttiva recante "Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria", composta dalla Direttiva stessa e dall'Allegato Tecnico, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente Deliberazione, di approvazione ed adozione della Direttiva di cui al precedente punto 1), revoca quelle assunte ai numeri 471 del 13 luglio 2004 e 172 del 29 marzo 2007;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 17 della predetta Direttiva, la stessa entrerà in vigore sul territorio regionale decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- di dare mandato agli Uffici Regionali ed agli Enti Strumentali regionali di compiere tutte le procedure atte ad uniformare la propria organizzazione e le proprie procedure a quanto previsto nell'allegata Direttiva entro 45 giorni dalla approvazione della presente Deliberazione di Giunta Regionale;
- di dare mandato all'U.O.A. Protezione Civile di notificare il presente atto agli Enti ed alle Organizzazioni interessate, evidenziando, anche ai Sindaci dei Comuni calabresi, Autorità Locali di Protezione Civile, le conseguenze derivanti dalla mancata attuazione, sulla base delle tempistiche ivi indicate delle procedure contenute nella Direttiva, secondo le norme, anche di ordine civile e penale, vigenti in materia;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ennio Apicella

IL PRESIDENTE

On. Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27 novembre 2017 al Dipartimento/i interessato/i e/o al Consiglio Regionale □

L'impiegato addetto



Dipartimento Presidenza
U.O.A. Protezione Civile

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

Sommario

Sommario.....	2
1. ZONE DI ALLERTAMENTO.....	5
2. EVENTI ATTESI E SCENARI.....	6
3. MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO IN CALABRIA.....	8
4. MODELLAZIONE MATEMATICA E SOGLIE PLUVIOMETRICHE PER LA PREVISIONE E IL PREANNUNCIO DI EVENTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI.....	9
5. FASI OPERATIVE PER PIOGGE PREVISTE E PER PIOGGE IN CORSO.....	12
6. DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ E DI ALLERTAMENTO E DELLE CONSEGUENTI FASI OPERATIVE PER PIOGGE PREVISTE OD IN CORSO.....	15
Messaggi di Allertamento unificato.....	17
7. UNITÀ TECNICHE MOBILI.....	25
8. GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA.....	26
9. IL DIRIGENTE DELLA U.O.A PROTEZIONE CIVILE.....	27
10. LA SALA OPERATIVA REGIONALE.....	28
11. IL DIRIGENTE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELL'ARPACAL.....	30
12. CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELL'ARPACAL.....	31
13. CENTRI DI COMPETENZA.....	35
14. I COMUNI.....	36
15. UNIONI DEI COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, PREFETTURE-UTG, ATRI ENTI.....	39
16. COMUNICAZIONE.....	41
17. ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE.....	42
APPENDICE 1.....	43
Zone di Allertamento.....	43
APPENDICE 2.....	63
Scenari d'evento meteorologici.....	63
APPENDICE 3.....	66
Destinatari dei Messaggi di Allertamento.....	66
APPENDICE 4.....	70
Scenari d'evento e possibili danni per piogge previste.....	70
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".	70
Allertamento Livello verde.....	70

APPENDICE 5	71
Scenari d’evento e possibili danni per piogge previste	71
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. 71	
Allertamento Livello Giallo.....	71
APPENDICE 6	74
Scenari d’evento e possibili danni per piogge previste	74
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. 74	
Allertamento Livello Arancione	74
APPENDICE 7	78
Scenari d’evento e possibili danni per piogge previste	78
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. 78	
Allertamento Livello Rosso	78
APPENDICE 8	81
Scenari d’evento e possibili danni per piogge previste	81
-FRANE-	81
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. 81	
APPENDICE 8	83
Scenari d’evento e possibili danni per piogge previste	83
-INONDAZIONI-	83
Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. 83	

Il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo, idrogeologico ed idraulico in Calabria ai fini di protezione civile (nel seguito **Sistema di Allertamento regionale**), descritto in questa Direttiva, è stato predisposto ai sensi del D.Lvo 112/98, della legge n. 401/2001, della legge 225/92 e della legge 100/2012, della Legge regionale n. 4/1997, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, nonché dei “Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative” sugli stessi indirizzi emanati dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con nota n. DPC/PRE/0046570 del 20/09/2005 e le più recenti Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”.

Lo scopo è quello di fornire un documento che definisca le regole di gestione e di governo del Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico nonché le conseguenti principali attività di protezione civile da attuare, tramite l'attivazione delle fasi operative assunte nei Piani di emergenza comunali, mirando alla massima omogeneizzazione della risposta del Sistema di protezione civile sia a livello nazionale che regionale.

Per Sistema di Allertamento regionale si intende l’insieme delle strutture organizzate, dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle procedure che, in modo armonico e coordinato, concorrono a tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi meteo-idrogeologici ed idraulici severi.

Il Sistema di Allertamento regionale è armonicamente inserito nel Sistema di Allertamento nazionale, con scambio di informazioni e di dati, con procedure condivise e attraverso iniziative congiunte.

Tutti gli scambi di flussi informativi sono disciplinati da apposite intese che definiscono le procedure e i protocolli di trasferimento.

La presente Direttiva in particolare:

- A. disciplina le modalità con le quali la Regione Calabria sviluppa l’azione di previsione, prevenzione e mitigazione non strutturale dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi e di gestione delle emergenze per la difesa dal rischio meteo-idrogeologici ed idraulici sul territorio regionale;
- B. disciplina l’attuazione, sul territorio della Regione Calabria, di quanto previsto dal combinato disposto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e delle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016;

C. disciplina, inoltre, le seguenti attività:

- ✓ la delimitazione delle Zone di Allertamento;
- ✓ l'identificazione degli Scenari di Rischio;
- ✓ la realizzazione e la gestione delle Soglie Pluviometriche e più in generale dei Modelli Matematici per la previsione e il preannuncio di eventi idrogeologici pericolosi;
- ✓ l'identificazione e l'emanazione dei Livelli di Criticità e di Allerta;
- ✓ l'utilizzo del Presidio Territoriale Idrogeologico e Idraulico;
- ✓ l'organizzazione e l'utilizzo delle Unità Tecniche Mobili (UTM);
- ✓ la risposta del Sistema regionale di protezione civile;
- ✓ i rapporti con il Servizio nazionale di protezione civile.

D. definisce funzioni, compiti e responsabilità relativi alle sole attività di cui al punto C, dei seguenti soggetti:

- ✓ Giunta Regionale della Regione Calabria;
- ✓ Dirigente dell'U.O.A Protezione Civile regionale;
- ✓ Sala Operativa regionale di protezione civile e U.O.A Protezione Civile regionale;
- ✓ Dirigente del Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal;
- ✓ Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal
- ✓ Città Metropolitane e Province;
- ✓ Comuni;
- ✓ Enti ed Organismi Territoriali;
- ✓ Enti ed Organismi subregionali;
- ✓ Soggetti gestori di reti di monitoraggio locali.

E. Stabilisce le modalità con le quali interagire con i seguenti soggetti:

- ✓ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ Prefetture – U.T.G. delle province calabresi;
- ✓ Altri Enti ed Organismi statali;
- ✓ Regioni viciniori (Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia).

La presente Direttiva non contiene disposizioni relative alla regolazione dei deflussi e ai piani di laminazione, di cui alla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i, per le quali si rimanda a successivi provvedimenti.

**ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA DI
ALLERTAMENTO REGIONALE PER
IL RISCHIO METEO - IDROGEOLOGICO
ED IDRAULICO IN CALABRIA**

1. ZONE DI ALLERTAMENTO

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, la Calabria è suddivisa in ambiti territoriali significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi attesi (meteorologici, idrologici ed idraulici intensi) e dei relativi effetti, oltre che sulla base dell'esperienza maturata dal 2007 sino ad oggi. Tali ambiti territoriali sono indicati come Zone di Allertamento.

Nella delimitazione delle Zone di Allertamento si sono tenuti in considerazione:

- ✓ le possibili tipologie di rischio presenti;
- ✓ il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;
- ✓ le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- ✓ le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998;
- ✓ la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia ed in particolare la suddivisione della regione Calabria in Contesti Territoriali omogenei volto alla programmazione di interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile, di cui alla D.G.R. del 24/10/2016, n. 408.

Ai fini dell'allertamento la regione Calabria è, pertanto, suddivisa in otto Zone di Allertamento, denominate rispettivamente:

Cala 1. Versante Tirrenico Settentrionale;

Cala 2. Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Cala 3. Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Cala 4. Versante Tirrenico Meridionale;

Cala 5. Versante Jonico Settentrionale;

Cala 6. Versante Jonico Centro-settentrionale;

Cala 7. Versante Jonico Centro-meridionale;

Cala 8. Versante Jonico Meridionale.

Nell'Appendice 1 è riportata la rappresentazione della Calabria con l'indicazione delle otto zone di allertamento, nonché l'elenco dei comuni ricadenti in ciascuna di esse. Ogni Comune ricade interamente all'interno di una sola Zona di Allertamento.

2. EVENTI ATTESI E SCENARI

Gli Scenari prefigurano:

- ✓ gli eventi che possono verificarsi per effetto delle piogge previste o in corso (Scenari di Evento);
- ✓ gli effetti al suolo che tali eventi potrebbero produrre (Scenari di Rischio).

Gli Eventi considerati sono:

Eventi meteorologici:

- a) Nevicata a bassa quota;
- b) Gelate;
- c) Venti forti;
- d) Mareggiate.

Eventi idrogeologici e idraulici

- e) Frane
- f) Alluvioni

Altri Eventi.

Potranno essere inclusi ulteriori eventi rispetto a quelli già trattati, tanto al fine di semplificare l'attività dei rischi naturali, che saranno disciplinati da altra normativa:

- ✓ *Ondate di calore*
- ✓ *Incendi boschivi*
- ✓ *Valanghe*

Le valanghe, in particolare, sono state inserite nella presente direttiva a seguito delle disposizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/RIA/67178 del 24/12/2014 recante "Competenze in materia di neve e valanghe" sulla base della quale dovrà essere stipulata apposito Accordo con il Servizio Meteomont del Arma dei Carabinieri – Nucleo Carabinieri Forestale.

La descrizione tipo di tutti gli Scenari di Evento e di Rischio sono riportate nelle Appendici 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tali descrizioni sono conformi a quelle riportate nell'Allegato 1 delle citate Indicazioni Operative n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016. Gli scenari si distinguono in base al livello di allerta (verde, giallo, arancione, rosso) di cui al successivo paragrafo 6.

Eventuali modifiche e integrazioni degli Scenari di Evento e di Rischio saranno adottate con le modalità indicate ai paragrafi 9 e 11 della presente direttiva.

Per il modo in cui sono delineati, gli Scenari sono da considerare come delle mere tipizzazioni. Essi, cioè, descrivono in termini generali, con riferimento a determinate Zone di Allertamento o al territorio di uno o più Comuni, gli eventi che potrebbero verificarsi e le conseguenze al suolo che ne potrebbero derivare ma non individuano l'esatta localizzazione delle aree potenzialmente interessate da tali fenomeni.

Clausole di Salvaguardia

Spetta ai Comuni individuare e delimitare, nell'ambito del proprio Piano comunale di protezione civile, le aree vulnerabili, che possono essere interessate dai diversi Scenari.

È di fondamentale importanza evidenziare che l'occorrenza temporale e spaziale dei vari Scenari non è sempre prevedibile con gli attuali strumenti di previsione meteorologica e di modellistica idrogeologica. Pertanto, non è da escludere che possano verificarsi eventi senza che il Sistema di Allertamento sia stato in grado di prevederli. Questa incertezza è particolarmente rilevante nel caso di fenomeni, anche molto intensi, che si sviluppano in tempi brevi e in aree ristrette.

Inoltre, può, in alcuni casi accadere che l'intervallo temporale occorrente tra la manifestazione dei precursori degli eventi e gli effetti al suolo risulti troppo breve per consentire un'efficace attivazione del Sistema di Allertamento.

Per le ridotte scale spaziali che alcuni fenomeni possono assumere, è anche possibile che la stessa rete di monitoraggio idro-pluviometrica non sia in grado di rilevare l'occorrenza di questo tipo di eventi.

Il progressivo e sistematico potenziamento del Sistema di Allertamento regionale tende, comunque, a ridurre sempre più eventualità di questo tipo, che devono essere in ogni caso considerate nella organizzazione e nella gestione dell'emergenza.

È altresì importante sottolineare che l'occupazione abusiva di aree golenali di pertinenza dei corsi d'acqua o di aree direttamente interessate da frane attive, può comportare l'esposizione a rischi rilevanti che non possono essere mitigati con il Sistema di allertamento descritto nel presente documento. Infatti, tali aree risultano oltremodo pericolose dal momento che possono essere interessate da piene fluviali o da movimenti franosi, anche in conseguenza di valori di precipitazione molto inferiori a quelli utilizzati come soglie nell'ambito del Sistema di allertamento. In questi casi, pertanto, il Sistema di allertamento non può fornire contributi utili alla salvaguardia della incolumità delle persone. Salvaguardia che, in tali contesti, può essere ottenuta solo con il preventivo e definitivo allontanamento delle persone dalle aree a rischio, prescindendo da qualsiasi considerazione e valutazione circa le piogge previste o in corso.

3. MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO IN CALABRIA

Il Sistema di Monitoraggio Idrogeologico ed idraulico in Calabria comprende sensori, stazioni di misura, sistemi di trasmissione, centrali di acquisizione dati e quanto altro necessario ad acquisire in tempo reale o in tempo differito, misure e dati idrologici, idraulici, geotecnici, climatici, ambientali o di altra natura che potrebbero rappresentare, direttamente o indirettamente, precursori di evento.

Si possono distinguere:

- ✓ reti di monitoraggio regionali che si estendono su tutto il territorio calabrese, o su larga parte di esso e sono dedicate alla rilevazione di una o più grandezze. Fanno parte di questo gruppo: la rete termo -pluviometrica, la rete idrometrica, la rete radarmeteorologica, etc.
- ✓ reti di monitoraggio locali dedicate al monitoraggio di singoli fenomeni a scala locale o di comprensorio sub-regionale.

Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal gestisce direttamente le reti di monitoraggio regionali e acquisisce, con modalità da definire di volta in volta, i dati delle reti di monitoraggio locali.

Concorrono al monitoraggio idrogeologico in Calabria anche i dati rilevati da reti di monitoraggio sovregionali o nazionali, acquisiti dalla Regione Calabria sulla base di specifici accordi stipulati con i gestori delle stesse reti.

4. MODELLAZIONE MATEMATICA E SOGLIE PLUVIOMETRICHE PER LA PREVISIONE E IL PREANNUNCIO DI EVENTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI

I modelli matematici comprendono modelli di primo livello, rappresentati dalle soglie pluviometriche; modelli di livello superiore, che simulano l'evoluzione dei fenomeni che possono provocare effetti dannosi o, comunque, modellano legami più complessi tra le grandezze misurate e gli eventi che ne potrebbero derivare (frane, inondazioni, ecc.).

Soglie pluviometriche

Lo schema a soglia ipotizza che esista una Pioggia Critica al di sotto della quale la probabilità dell'evento sia pari a zero (evento impossibile) ed al di sopra della quale la probabilità sia pari a uno (evento certo). Pertanto, confrontando le piogge previste o misurate con i valori soglia, si può valutare se l'evento può o meno manifestarsi.

Nella realtà, all'aumentare della pioggia, aumenta la probabilità che si possa verificare un dato evento, pertanto l'uso di uno schema a soglia rappresenta solo una schematizzazione della realtà.

Le Soglie Pluviometriche si riferiscono a specifici Scenari di Evento, e sono, quindi, diverse a seconda del tipo di scenario considerato.

Ai fini dell'allertamento occorre distinguere tra **soglie pluviometriche per piogge previste e soglie pluviometriche per piogge in corso**.

Soglie pluviometriche per piogge previste

Tali soglie sono, in prima applicazione, quelle indicate dal documento "Soglie pluviometriche, versione luglio 2004", redatto nell'ambito del "Progetto di un sistema informativo meteo-idrologico che integra le risorse osservative e modellistiche a supporto della gestione del rischio per la protezione civile nazionale", sviluppato in attuazione della convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Arpa Piemonte, per l'assistenza alla gestione delle situazioni di rischio idro-meteorologico sul territorio nazionale.

In particolare i valori soglia per piogge previste puntuali e areali, riportate nell'Allegato tecnico alla presente, sono suddivise per ciascuna delle otto Zone di allertamento e per diversi valori del periodo di ritorno ($T = 2, 5, 10, 20$ anni). Tali soglie potranno essere progressivamente adeguate e riviste al fine di migliorarne la corrispondenza alla realtà del territorio.

Sono possibili tre livelli di criticità per piogge previste e tre corrispondenti livelli di allertamento, indicati con un codice colore: giallo, arancione, rosso. Ad essi va aggiunto il codice di colore verde che indica assenza di fenomeni significativi prevedibili.

Per stabilire il livello allertamento da attivare si confrontano i valori soglia con i valori delle piogge previste, forniti dalla cosiddetta QPF (*Quantitative Precipitation Forecasting*), desunta dai risultati delle elaborazioni dei modelli meteorologici.

La QPF prevede 2 tipologie di piogge: **impulsive** e **non impulsive**. Le prime sono ulteriormente suddivise in **temporali isolati, sparsi, diffusi**, mentre le seconde in **piogge isolate, sparse, diffuse**.

Inoltre sono contemplati anche i **rovesci o temporali isolati poco probabili**.

Per ciascuna Zona di allertamento la QPF indica la tipologia (o le tipologie) delle precipitazioni previste ed un intervallo di valori nei quali dovrebbe essere compresa l'altezza di pioggia di durata predefinita (3, 6, 12, 18, 24 ore).

Nell'effettuare il confronto saranno considerati come valori soglia, sia puntuali che areali, quelli corrispondenti a periodi di ritorno pari a 2 anni (soglia di livello A), 5 anni (soglia di livello B), 10 anni (soglia di livello C). Come valori della QPF si considereranno i valori massimi della forchetta di previsione.

Tenendo conto che il QPF indica diverse tipologie di precipitazione e diverse durate, sono possibili numerose combinazioni QPF/soglie.

per stabilire il livello di allertamento si utilizza il seguente criterio:

- ✓ I valori previsti per le piogge diffuse, le piogge sparse e i temporali diffusi si confrontano con le soglie areali.
 - ✓ I valori previsti per le altre 4 tipologie (piogge isolate, temporali isolati, temporali sparsi, rovesci o temporali isolati poco probabili) si confrontano con le soglie puntuali.
- **Se almeno uno dei valori QPF supera una delle soglie di livello A si ha un allertamento di livello giallo;**
 - **Se almeno uno dei valori QPF supera una delle soglie di livello B si ha un allertamento di livello arancione;**
 - **Se almeno uno dei valori QPF supera una delle soglie di livello C si ha un allertamento di livello rosso.**

In sintesi sulla base delle piogge previste si può riscontrare, in base al confronto con i valori soglia, un allertamento di livello giallo o arancione o rosso, valido per l'intera zona di allertamento.

Soglie per piogge in corso

Per le piogge in corso, si associa ad ogni tipologia di Evento Idrogeologico (*frana, inondazione*) una pioggia Critica, rappresentata usualmente da una relazione tra durata e altezza della pioggia.

A seconda della tipologia di evento si prendono in considerazione piogge di diversa durata. A titolo

di esempio: per fenomeni di erosione del suolo si considerano piogge comprese tra 1 e 12 ore, per fenomeni di esondazioni localizzate per grandi bacini si considerano, invece, piogge con durata compresa tra 6 e 24 ore.

Una volta individuata la Pioggia Critica si individuano tre valori di soglia, inferiori o al più eguali alla Pioggia Critica, indicati, in senso crescente come soglia di livello 1, livello 2, livello 3, in modo da distinguere le soglie per piogge in corso da quelle per piogge previste (indicate con lettere maiuscole).

Il superamento delle soglie di livello 1 indica che la probabilità di un evento è divenuta non trascurabile. Il superamento delle soglie di livello superiore segnala progressivi incrementi della probabilità di accadimento dell'evento.

Nel caso di piogge in corso per ogni tipologia di evento non si ha una soglia unica come nel caso di piogge previste, ma si hanno tre soglie che indicano che l'evento temuto (frana, inondazione, ecc.) è sempre più probabile.

Sono utilizzati due diversi gruppi di soglia per piogge in corso:

- Il primo si riferisce agli eventi connessi alla possibile esondazione di corsi d'acqua il cui bacino idrografico non è interamente contenuto all'interno del territorio comunale. In tal caso si considerano le piogge ragguagliate sul bacino idrografico.
- Il secondo si riferisce a eventi di erosione o di frana e ad eventi di esondazione che possono interessare corsi d'acqua il cui bacino idrografico è contenuto all'interno del territorio comunale. In tal caso si considerano le piogge ragguagliate a scala comunale.

I valori soglia potranno essere modificati con le modalità indicate ai paragrafi 9 e 11 della presente Direttiva.

In sintesi, sulla base delle rilevazioni delle piogge in corso, effettuando un confronto con i valori soglia, si può riscontrare una criticità dovuta al superamento della soglia di livello 1, 2 o 3, valida per il singolo comune e differenziata per eventi idrogeologici e idraulici.

Modelli matematici

I modelli di livello superiore si riferiscono a specifici Scenari di Evento Idrogeologico ed Idraulico e possono riguardare singoli eventi localizzati (*esempio frana in località X*) o più in generale tipologie di evento che possono interessare un territorio comunale (*frana nel Comune Y*).

I modelli di livello superiore utilizzano parametri, indicatori o altre grandezze di riferimento il cui incremento è correlato all'aumento della probabilità di accadimento dell'evento. Anche in questo caso, l'utilizzazione di valori soglia di diverso livello rappresenta la principale, anche se non esclusiva, opzione.

I modelli di livello superiore sono realizzati dal Centro Funzionale Multirischi e devono essere sottoposti ad un adeguato periodo di sperimentazione e validazione prima di diventare operativi.

5. FASI OPERATIVE PER PIOGGE PREVISTE E PER PIOGGE IN CORSO

Le Indicazioni operative del febbraio 2016, più volte citate, identificano tre diverse fasi operative nel corso delle quali si dispiegano una serie di attività da parte del Sistema di protezione civile regionale, provinciale e comunale che sono definite nei Piani di emergenza. Le Indicazioni operative riportano le azioni minime da attivare in ciascuna fase operativa ai vari livelli territoriali.

Le fasi operative sono indicate come:

- attenzione,
- preallarme,
- allarme.

L'attivazione delle fasi operative può avvenire sia per piogge previste sia per piogge in corso.

Nel caso di **piogge previste**: per un allertamento giallo o arancione è necessario attivare almeno la fase di attenzione, per un allertamento rosso si deve attivare almeno la fase di preallarme. Tale attivazione riguarda tutto il territorio compreso nella zona di allertamento interessata e quindi tutti i Comuni che in essa ricadono.

Nel caso di **piogge in corso** l'attivazione riguarda solo i Comuni per i quali si è registrato il superamento di una soglia. In particolare:

- al superamento di una soglia di livello 1 si attiva la fase di attenzione, se non già attivata in base alle piogge previste, o una fase operativa superiore,
- al superamento di una soglia di livello 2 si attiva la fase di preallarme, se non già attivata in base alle piogge previste, o una fase operativa superiore,
- al superamento di una soglia di livello 3 si attiva la fase di allarme, se non già attivata sulla base degli eventi registrati sul territorio.

L'attivazione da evento in corso può essere specifica per il rischio di inondazione o per il rischio da frana oppure può essere indifferenziata.

In tutti i casi, quelle indicate in questo paragrafo sono le fasi operative minime da attivare in caso di superamento delle soglie relative alle piogge previste o a quelle in corso.

Sono fatti salvi i poteri dei Sindaci, Autorità locali di protezione civile, i quali valuteranno costantemente la situazione prevista od in corso per il proprio territorio e, a ragion veduta, confermeranno o eleveranno la Fase operativa indicata nel Massaggio di allertamento per eventi previsti o nella Comunicazione di superamento soglie per eventi in corso, adottando le conseguenti azioni previste nella propria pianificazione d'emergenza. Tali decisioni saranno assunte sulla base delle informazioni disponibili, della conoscenza dei luoghi, delle osservazioni

dirette e verificate dei fenomeni in corso, del livello di organizzazione dispiegabile, del livello di vulnerabilità delle persone e dei beni e di altre valutazioni riguardanti le caratteristiche specifiche del territorio di propria competenza.

Nei Messaggi di allertamento e nelle Comunicazioni di superamento soglie la Regione dichiara qual è la fase operativa da essa assunto (vedi paragrafo 6)


Riassumendo, a livello comunale verranno attivate **almeno le seguenti Fasi operative**:

- fase operativa ATTENZIONE se il territorio comunale rientra in una Zona di Allertamento per la quale è stato emesso un Allertamento per piogge previste Giallo o Arancione; oppure, nel caso in cui, essendo stato emesso un allertamento Verde, viene emessa una *Comunicazione di superamento soglie* di livello 1, specifico per quel Comune;
- fase operativa PREALLARME se il territorio comunale rientra in una Zona di Allertamento per la quale è stato emesso un Allertamento per piogge previste Rosso, oppure è stato emesso una *Comunicazione di superamento soglie* di livello 2 specifico per quel Comune;
- fase operativa ALLARME quando viene emesso una *Comunicazione di superamento soglie* di livello 3 specifico per quel Comune.

Nel caso si utilizzino anche modelli più complessi rispetto alle soglie la corrispondenza tra i risultati dei modelli e la fase operativa da attivare è individuata, per ciascuno dei modelli adottati, dal Dirigente del Centro Funzionale che stabilisce, in particolare, per quale valore o combinazione di valori forniti da ciascun modello è necessario attivare l'una o l'altra fase operativa. In sede di prima applicazione è prevista la sola utilizzazione delle soglie pluviometriche.

Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal potrà utilizzare, per la predisposizione dei Messaggi di Allertamento anche valori diversi da quelli indicati al paragrafo 6, sulla base dei risultati di modelli in corso di sperimentazione o di particolari situazioni di vulnerabilità del territorio.

Per meglio chiarire i concetti su espressi, si riporta di seguito uno schema di correlazione tra i Livelli di allertamento per piogge previste e per piogge in corso e le corrispondenti Fasi operative minime:



6. DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ E DI ALLERTAMENTO E DELLE CONSEGUENTI FASI OPERATIVE PER PIOGGE PREVISTE OD IN CORSO

Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal predispone, a seconda dei casi, così come meglio specificato nel seguito di questo paragrafo, "Messaggi di Allertamento" e "Comunicazioni di superamento soglie" unificati e li trasmette alla Sala Operativa Regionale di protezione civile che ne informa il Dirigente della U.O.A protezione civile per l'adozione e l'autorizzazione all'invio in favore degli Enti ed Organizzazioni destinatarie dei documenti.

I suddetti documenti sono elaborati in base ai seguenti elementi:

- ✓ eventi meteorologici previsti, tramite le previsioni effettuate dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, nelle more della prossima attivazione dell'Area meteo regionale del Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal;
- ✓ piogge in corso misurate dalla rete di monitoraggio pluviometrico;
- ✓ dati di altro tipo misurati da altre reti di monitoraggio locali o regionali;
- ✓ confronti tra piogge, previste o misurate e relative soglie pluviometriche
- ✓ notizie eventualmente fornite dai Presidi Territoriali, ove operativo;
- ✓ elaborazioni effettuate con modelli di livello superiore.

Si distinguono:

- Criticità per Eventi Meteorologici che si basa sulle previsioni meteorologiche;
- Criticità per Eventi Idrogeologici ed idraulici, che a sua volta si suddividono in:
 - ✓ Criticità da piogge previste, basata su valori di pioggia previsti dai modelli meteorologici;
 - ✓ Criticità da piogge in corso, basata su valori di pioggia effettivamente misurata al suolo e/o su altri dati forniti dalla rete di monitoraggio e/o da specifici modelli in uso presso il Centro Funzionale Multirischi o da informazioni provenienti dalla SOR e/o i Presidi Territoriali.

Gli eventi idrogeologici e idraulici considerati sono:

- Temporal;
- Erosione di suolo e smottamenti diffusi del terreno;
- Erosioni d'alveo, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del bacino: i/1 piccoli bacini; i/2 medi bacini, i/3 grandi bacini;

- Esondazioni localizzate, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del bacino: j/1 piccoli bacini; j/2 medi bacini, j/3 grandi bacini;
- Alluvioni, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del bacino: k/1 piccoli bacini; k/2 medi bacini, k/3 grandi bacini;
- Frane.

La distinzione tra bacini piccoli, medi e grandi per gli Scenari i, j, k, si basa sulla lunghezza, L, dell'asta principale. In particolare, sono classificati piccoli i bacini con lunghezza dell'asta principale inferiore a 12 km, medi quelli con L compresa tra 12 e 36 km, grandi quelli con L maggiore di 36 Km. La distinzione si basa sul fatto che le piogge critiche, per bacini di dimensione diversa, sono caratterizzate da durate diverse. Pertanto piogge di breve durata possono mettere in crisi piccoli bacini ma difficilmente hanno effetti significativi sui bacini più grandi, e viceversa.

Pioggie Previste

I Livelli di Criticità da piogge previste sono quattro e sono connessi in modo univoco ai livelli di Allertamento. Si possono avere in ordine crescente in termini di rischio atteso:

- criticità assente – verde;
- criticità ordinaria - allerta giallo;
- criticità moderata - allerta arancione;
- criticità elevata - allerta rosso.

Essi si riferiscono ad una o più Zone di allertamento la cui superficie, in Calabria, è mediamente di circa 2000 Km².

Per le piogge previste si utilizzano, come valori soglia, quelli riportati nell'Allegato Tecnico di cui al precedente Par. 4.

In sintesi i livelli di criticità per piogge previste e i corrispondenti livelli di allertamento espressi con i codici colore sono i seguenti:

Livelli di Criticità	Livelli di Allertamento
Assente	Verde
Ordinaria	Giallo
Moderata	Arancione
Elevata	Rosso

Messaggi di Allertamento unificato

Al fine di snellire la catena di allertamento del rischio meteo-idrogeologico ed idraulico migliorandone l'efficacia e l'efficienza, sarà utilizzato il **Messaggio di allertamento** unificato tra l'ARPACal – Centro Funzionale Multirischi – e la Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile.

Tale Messaggio di allertamento sarà emesso 365 giorni l'anno e rappresenterà il Bollettino meteorologico e idrogeologico ed idraulico regionale e, nel caso siano previste criticità meteorologiche e/o idrogeologiche ed idrauliche, esso assumerà **anche** la valenza di Avviso di previsioni meteorologiche avverse e/o Avviso di criticità per possibili precipitazioni intense.

Il Messaggio di Allertamento, una volta predisposto dal Centro Funzionale, viene comunicato, per il tramite della Sala Operativa Regionale di protezione civile, al Dirigente della U.O.A della protezione civile regionale, delegato dal Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. 13/2006, il quale lo adotta e ne autorizza la diffusione per il tramite del Responsabile di turno della Sala Operativa regionale di protezione civile.

In particolare il Messaggio di Allertamento unificato conterrà almeno i seguenti elementi:

- intestazioni e loghi Regione Calabria, ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - U.O.A. regionale di Protezione civile secondo il seguente format (con il Logo U.O.A. Protezione Civile in alto al centro, il log Regione Calabria più in basso a sinistra ed il logo ARPACAL-CFM in basso a destra) :



U.O.A. Protezione Civile
Sala Operativa Regionale

Mod. MP



ARPACAL
Centro Funzionale Multirischi

- numero del documento;
- validità temporale;
- mappe della Calabria del giorno in corso e del giorno successivo, per il rischio meteorologico;
- due matrici, per il giorno in corso e per il giorno successivo, suddivise per Aree e Sub-Aree di allertamento meteo e per scenari previsti:

Zone di allertamento	Precipitazioni intense	Nevicate a bassa quota	Venti forti	Mareggiate lungo le coste esposte
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

- descrizione testuale delle fenomenologie meteorologiche previste per il giorno in corso e per il giorno successivo con l'eventuale indicazione di inizio e fine delle "Condizioni meteo avverse" previste;

- mappe della Calabria del giorno in corso e del giorno successivo, per il rischio temporali, idrogeologico ed idraulico;
- due matrici, per il giorno in corso e per il giorno successivo, suddivise per Aree di allertamento e per scenari previsti:

Zone di allertamento	Livelli di Allertamento		Fasi operative minime da adottare a livello Comunale
	Temporali	Idrogeologico ed Idraulico	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

- una indicazione schematica della tendenza (peggioramento/stabile/miglioramento) per le successive 24 ore;
- una descrizione testuale degli scenari previsti relativi al rischio idrogeologico ed idraulico (vedi più avanti) per il giorno in corso e il giorno successivo con l'eventuale indicazione di inizio e fine delle "Criticità relative al rischio idrogeologico ed idraulico" previste;
- l'indicazione della fase operativa adottata dalla Regione
- le firme dei responsabili di turno di ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione

Calabria - U.O.A. di Protezione civile;

- i riferimenti di ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile;
- in allegato l'elenco dei destinatari.

Alla scadenza indicata nei Messaggi di Allertamento, le fasi operative attivate si intendono automaticamente disattivate per il livello regionale, a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i giorni successivi e da eventuali informazioni fornite dal Presidio Territoriale ove esistente. Le modalità di invio dei messaggi alle Componenti statali del Sistema di Protezione Civile è di competenza delle Prefetture – U.T.G. salvo diversi accordi da definirsi con apposito atto d'intesa.

La descrizione testuale degli scenari di evento basati sulle piogge previste e relativi al rischio idrogeologico ed idraulico, riportata nei messaggi di allertamento è quello stabilito nelle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

- Nel caso in cui siano previste precipitazioni impulsive si aggiunge la frase "*Sono possibili, inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti*".
- Nel caso in cui siano previste piogge non impulsive sparse o diffuse si aggiunge la frase "*Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni*".

Le Indicazioni operative del febbraio 2016, più volte citate, contemplano anche un rischio residuo indicando in tal senso la possibilità che si manifestino effetti e danni in assenza di criticità. Questa circostanza potrebbe verificarsi anche come effetto residuo di eventi appena trascorsi. La descrizione dei possibili scenari per questo caso è riportata in Appendice 8 e 9.

Pioggie in corso

Le piogge in corso misurate dalla rete telepluviometrica dell'ARPACal o acquisite da altre reti (paragrafo 3) sono confrontate, comune per comune, con le soglie pluviometriche di livello 1, 2, 3 di cui al paragrafo 4 e riportate nell'Allegato tecnico.

Al superamento di ciascuna soglia corrisponde una fase operativa (paragrafo 5) minima da attivare a livello comunale per i quali tale superamento è avvenuto. Tali fasi operative minime sono:

- **Attenzione** al superamento della soglia di livello 1
- **Preallarme** al superamento della soglia di livello 2
- **Allarme** al superamento della soglia di livello 3.

Le fasi operative possono essere attivate anche a seguito del verificarsi di fenomeni non previsti e devono quindi essere quindi adottate sulla base della reale manifestazione al suolo dei fenomeni.

Sulla base del confronto tra i valori delle piogge in corso e delle relative soglie di livello 1, 2, 3 viene emesso un **Comunicazione di superamento soglie**, relativo ai Comuni per i quali si è avuto tale superamento.

Comunicazione di superamento soglie

Per l'emissione della Comunicazione di superamento soglie a scala comunale, si terrà conto del livello di allertamento già emanato in fase previsionale.

Nello specifico, se è stato emesso in fase previsionale un livello di allertamento verde si provvederà, nel caso del manifestarsi di fenomeni che generano il superamento di soglie prefissate, l'emissione delle Comunicazioni per piogge in corso di livello: 1, 2 e 3.

Nel caso, invece, sia stato emesso in fase previsionale un livello di allertamento giallo, arancione o rosso verranno inviati soltanto le Comunicazioni per piogge in corso di livello: 2 e 3.

Le Comunicazioni di superamento soglie hanno validità temporale pari a 12 ore. Decorso tale tempo le fasi operative attivate sulla base delle piogge in corso si intendono automaticamente disattivate a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i giorni successivi e/o da eventuali informazioni fornite dal Presidio Territoriale, ove presente. Possono, comunque, restare attive le fasi operative attivate in base ai Messaggi di Allertamento per piogge previste o da eventi registrati sul territorio.

Al fine di snellire la catena di allertamento del rischio meteo-idrogeologico ed idraulico migliorandone l'efficacia e l'efficienza, anche in questo caso, sarà utilizzata la Comunicazione di superamento soglie unificato tra l'ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e la Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile.

Tale Comunicazione conterrà almeno i seguenti elementi:

- intestazioni e loghi: Regione Calabria, ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - U.O.A. regionale di Protezione civile;
- numero del documento;
- validità temporale;
- descrizione testuale, se del caso, delle fenomenologie meteorologiche previste a breve termine;
- elenco dei Comuni interessati con indicazione dei relativi livelli di criticità (1, 2, 3);
- descrizione degli scenari previsti;
- fasi operative minime da attivare per ciascun comune (da relazionare alle azioni base previste dalle Indicazioni Operative connesse alla pianificazione comunale di protezione civile);
- indicazione della fase operativa adottata dalla Regione;
- firme dei responsabili di turno di ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile;
- riferimenti di ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile.

Gli scenari collegati alle piogge in corso sono di seguito descritti:

- *Superamento della soglia di livello 1 (frane)*

Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità bassa ma non trascurabile** che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è in *Appendice 8*

- *Superamento della soglia di livello 2 (frane)*

Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità media** che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è riportata in *Appendice 8*.

- *Superamento della soglia di livello 3 (frane)*

Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità elevata** che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è riportata in *Appendice 8*

- *Superamento della soglia di livello 1 (inondazioni)*

Nelle aree a rischio d'inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità bassa ma non trascurabile** che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è riportata in *Appendice 9*.

- *Superamento della soglia di livello 2 (inondazioni)*

Nelle aree a rischio d'inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità media** che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è in *Appendice 9*

- *Superamento della soglia di livello 3 (inondazioni)*

Nelle aree a rischio d'inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c'è una **probabilità alta** che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. La descrizione puntuale dei fenomeni e dei danni che potrebbero verificarsi è in *Appendice 9*.

Casi particolari

In casi di particolare rilevanza, quando gli eventi idrogeologici minacciano arterie stradali e/o ferroviarie di valenza strategica o centri abitati particolarmente vulnerabili, l'UOA Protezione Civile, di concerto con il Centro Funzionale Multirischi, e sulla base di specifici accordi o intese con i Comuni coinvolti e gli eventuali altri Enti o soggetti operanti nelle aree interessate, potrà definire l'emissione di una "Comunicazione di superamento soglie", specifico e mirato, a seguito di registrazione di livelli di pioggia o di livelli idrometrici significativi. Tali accordi od intese dovranno contenere la catena operativa specifica, le soglie e la durata temporale.

In tale fattispecie saranno mantenute le procedure di notifica già adottate a seguito della circolare prot. 411985 del 11 dicembre 2012 dal Dirigente della protezione Civile pro-tempore, che ha stabilito che tali messaggi siano inviati: ai Comuni interessati dagli eventi in atto, alle Prefetture, alle Amministrazioni provinciali, alle UU.OO. territoriali della protezione civile regionale, delle province interessate dagli eventi in atto, più altri soggetti individuati caso per caso. Spetta ai Comuni, in caso di ricezione del Bollettino di monitoraggio e sorveglianza allertare i soggetti privati e gli Enti responsabili di reti, impianti, infrastrutture che possono avere interessi specifici per le

finalità di protezione civile, nonché adottare tutte le iniziative contemplate dai rispettivi piani di emergenza comunale.

Entro 90 giorni dall'emanazione della presente Direttiva saranno verificate, se del caso, proseguite le attività di monitoraggio e sorveglianza riferite a: Gioia Tauro-Torrente Budello, Frana Maierato, Frana Catanzaro – Loc. Janò, Frana Gimigliano, Bagnara-Scilla, Cassano allo Ionio-fiume Crati.

Bollettino di monitoraggio e sorveglianza

Con livello di allerta arancione/rosso il Centro Funzionale Decentrato emetterà, a cadenza periodica, oltre alla “Comunicazione di superamento soglie”, anche un documento denominato “Bollettino di monitoraggio e sorveglianza”. Scopo di tale documento è quello di dare un'informazione globale della situazione meteo - idrologica e idraulica registrata e descriverne la probabile evoluzione. In particolare, il documento” dovrà contenere almeno le seguenti tre distinte sezioni:

- Destinatari;
- Validità temporale del documento;
- Descrizione della situazione idrologica e idraulica registrata e prevista.

Con Area meteo attiva ed operativa, nel caso si prevedano significative variazioni dell'evoluzione meteorologica, nel Bollettino di monitoraggio e sorveglianza verrà riportata anche una sezione dedicata ad una breve descrizione dei fenomeni ed alle più probabili tendenze evolutive spaziali e temporali previste per le successive 0-6 ore.

7. UNITÀ TECNICHE MOBILI

Nelle more della costituzione del Presidio Territoriale ed al solo fine di sviluppare durante le fasi di Allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni in corso, il Sistema regionale di Protezione Civile si avvale delle Unità Tecniche Mobili (UTM), anche mediante le risorse umane disponibili presso l'azienda Calabria Verde.

È possibile distinguere tra:

- UTMC Unità Tecniche Mobili Comunali;
- UTMCC Unità Tecniche Mobili Intercomunali;
- UTMR Unità Tecniche Mobili Regionali.

Ogni Comune deve attivare almeno una Unità Tecnica Mobile Comunale (*UTMC*) o Unità Tecnica Mobile Intercomunale, composta da personale scelto tra tecnici comunali, Polizia Locale, volontari di protezione civile. Le UTM devono essere dotate dell'equipaggiamento essenziale (DPI) e devono avere la disponibilità di un automezzo e di un ricetrasmittitore o di un telefono cellulare.

I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con più di 20.000 abitanti devono attivare due o più UTMC, a seconda dell'estensione del territorio comunale e della natura e del numero delle situazioni di rischio presenti.

In ogni caso, i Sindaci dei Comuni devono fornire, nell'ambito del modello d'intervento del proprio piano di emergenza comunale, alla U.O.A regionale della Protezione Civile, l'elenco aggiornato delle UTM di propria competenza, indicando i nominativi dei componenti, gli estremi dell'automezzo e del ricetrasmittitore o del telefono cellulare disponibile.

In fase di allertamento le UTMC o le UTMCC sono attivate, a ragion veduta, dal Sindaco del Comune di appartenenza o dal Responsabile comunale di protezione civile, a tal fine delegato dal Sindaco.

La U.O.A regionale della Protezione Civile mantiene l'elenco delle UTM attive.

8. GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale della Calabria esercitano le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e controllo di tutte le attività connesse al Sistema di Allertamento regionale.

Inoltre, la Giunta delibera in merito ai seguenti argomenti:

- modifiche del Sistema di Allertamento regionale;
- modifiche delle Zone di Allerta;
- modifiche e integrazioni degli Scenari di Rischio;
- modifiche dei valori soglia;
- inserimento nel Sistema di Allertamento regionale di modelli di livello superiore, previa adeguata sperimentazione,
- adozione Linee Guida per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile per il rischio Meteo, Idrogeologico, Idraulico e Valanghe;
- piano annuale di manutenzione, potenziamento e ammodernamento delle Reti di Monitoraggio regionali;
- trasferimento all'ARPACAL delle risorse annuali occorrenti per il funzionamento e la gestione delle reti di monitoraggio per l'allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico regionali;
- intese che definiscono gli scambi di flussi informativi con il Dipartimento della Protezione civile nazionale e le altre Regioni, nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.

9. IL DIRIGENTE DELLA U.O.A PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente Responsabile della Protezione Civile, quale delegato del Presidente della Giunta Regionale, è il responsabile del funzionamento del Sistema di Allertamento regionale. Oltre a svolgere i compiti previsti dall'Ordinamento regionale vigente, il Dirigente Responsabile svolge i seguenti compiti:

- ✓ per le questioni attinenti il Sistema di Allertamento regionale, mantiene i collegamenti con:
 - Dipartimento della Protezione Civile;
 - Prefetture - U.T.G delle province calabresi;
 - Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal;
 - Città Metropolitane e Province della Calabria;
 - Comuni della Calabria;
 - Autorità di Distretto;
 - altri Enti e Centri di Competenza che collaborano nell'ambito del Sistema di Allertamento della Regione Calabria.
- ✓ Adotta, a ragion veduta, i Livelli di Allerta in base ai Messaggi di Allertamento predisposti dal Centro Funzionale Multirischi e provvede ad inviarli ai soggetti elencati nell'Appendice 3;
- ✓ Può delegare, con proprio Decreto, il Responsabile di turno della Sala Operativa regionale ad inviare i Messaggi predisposti dal Centro Funzionale Multirischi ai soggetti elencati nell'Appendice 3;
- ✓ Cura la necessaria e tempestiva informazione, al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, alle Prefetture – U.T.G, alle Città Metropolitane ed alle Province, ai Comuni e agli altri Soggetti interessati su tutte le variazioni introdotte nel tempo al Sistema di Allertamento regionale;
- ✓ Mantiene, attraverso i propri uffici, l'elenco delle UTM attive;
- ✓ Elabora linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico;
- ✓ Mantiene, attraverso i propri uffici, l'elenco aggiornato dei piani comunali di emergenza;
- ✓ Adotta, d'intesa con il Dirigente del Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal, il formato dei Messaggi di Allertamento e dei Bollettini di monitoraggio e sorveglianza.

10. LA SALA OPERATIVA REGIONALE

La Sala Operativa regionale, di cui all'Art. 11 della Legge regionale n. 4 del 10.02.1997, è alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile della Protezione Civile.

La Sala Operativa regionale è presidiata h24 ore e svolge attività di controllo con riferimento a tutti i rischi naturali ed antropici che potrebbero interessare la Regione Calabria.

Con riferimento al rischio meteo - idrogeologico ed idraulico, la Sala Operativa regionale svolge le seguenti funzioni:

- assicura il funzionamento h24 del Sistema di collegamento con tutte le strutture che partecipano al Sistema di Allertamento regionale (Centro Funzionale Multirischi, Prefetture – U.T.G, Città Metropolitane e Province, Comuni, etc.)
- assicura il funzionamento delle apparecchiature e dei Sistemi informativi in dotazione;
- riceve dal Centro Funzionale Multirischi, come messaggio unico, i Messaggi di Allertamento, nonché le Comunicazioni di superamento soglie ed i Bollettini di monitoraggio e sorveglianza;
- provvede ad inviare ai soggetti previsti i Messaggi di Allertamento nonché le Comunicazioni di superamento soglie ed i Bollettini di monitoraggio e sorveglianza, sulla base di procedure predefinite o a seguito di specifiche valutazioni del Dirigente della U.O.A o del suo sostituto;
- riceve segnalazione di eventi in atto (*numero verde, e-mail, radio, web, app, etc.*) da parte di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e ne effettua la verifica;
- informa degli eventi, con la necessaria tempestività, il Dirigente Responsabile della Protezione Civile e/o il suo delegato secondo le procedure operative previste per la Sala operativa regionale.

Fasi operative:

Nell'ambito delle Procedure operative della Sala Operativa regionale dovranno essere recepite, ove non già contemplate nell'elenco che precede, le seguenti operazioni previste dalla Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile":

- Fase di **ATTENZIONE**: la Sala Operativa Regionale garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse Componenti e Strutture preposte alla gestione emergenziale. Condivide le informazioni in raccordo con il Centro Funzionale Multirischi. Verifica l'organizzazione interna e l'adempimento delle procedure operative rispetto ai contenuti

della propria pianificazione di emergenza. Verifica, inoltre, la disponibilità del volontariato, della logistica regionale e dei Presidi territoriali (U.T.M.C.).

- Fase di **PREALLARME**: può avviare misure idonee di monitoraggio dell'evento ad in atto tramite l'utilizzo della U.T.M.C, attivate dei Sindaci, al fine di raccogliere tempestivamente le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali, compresa la vigilanza diretta dei punti critici. Mantiene i contatti con i Presidi logistici provinciali ed il Volontariato regionale per il monitoraggio e la sorveglianza dei punti critici.
- Fase di **ALLARME**: acquisisce, di concerto con il Centro Funzionale Multirischi, il quadro organico della situazione in atto, anche in termini di misure di salvaguardia attuate e di criticità in corso, al fine di valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e di impiego delle risorse, in stretto raccordo con i Centri di coordinamento attivati sul territorio (*Modello integrato d'intervento del Metodo Augustus*). Rafforza, con l'impiego di proprie risorse, ed anche con il volontariato regionale, la propria operatività ai fini del monitoraggio continuativo della situazione.

11. IL DIRIGENTE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELL'ARPACAL

Il Dirigente del Centro Funzionale, oltre ai compiti previsti dall'ordinamento regionale nazionale e regionale vigente, esercita i seguenti compiti:

- ✓ **propone**, d'intesa con il Dirigente dell'U.O.A. regionale della Protezione Civile, per l'approvazione della Giunta Regionale:
 - modifiche del Sistema di Allertamento regionale;
 - modifiche delle zone di allerta;
 - modifiche d integrazioni degli scenari di rischio.

- ✓ **propone** per l'approvazione della Giunta Regionale:
 - l'inserimento dei modelli di livello superiore nel Sistema di Allertamento regionale, alla fine del periodo di sperimentazione;
 - le modifiche dei valori soglia;
 - l'eventuale redazione del Piano annuale di realizzazione dei modelli di livello superiore;
 - le intese che definiscono gli scambi di flussi informativi con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre Regioni nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.
 - con cadenza almeno annuale il piano di manutenzione, potenziamento e ammodernamento delle Reti di Monitoraggio regionali, indicando il relativo fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento.

- ✓ **propone** al Dirigente dell'U.O.A. regionale della Protezione Civile la modifica e/o l'integrazione dei *format* dei Messaggi di Allertamento per eventi previsti e dei Bollettini di Monitoraggio e Sorveglianza, per la formale intesa ed adozione.

- ✓ **identifica**, per ciascuno dei modelli adottati, la corrispondenza tra i risultati dei modelli e i diversi Livelli di Criticità stabilendo, in particolare, per quale valore o combinazione di valori forniti da ciascun modello è necessario attivare l'uno o l'altro dei possibili Livelli di Criticità.

12. CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELL'ARPACAL

Il Centro Funzionale Multirischi, oltre a svolgere i compiti previsti dall'ordinamento regionale vigente, svolge i seguenti compiti:

- ✓ gestione diretta delle reti di monitoraggio regionali, assicurandone:
 - il potenziamento;
 - l'aggiornamento tecnologico;
 - il funzionamento;
 - il controllo dell'affidabilità dei dati misurati;
 - la raccolta, la validazione, l'archiviazione, la conservazione e la divulgazione dei dati misurati;
 - condivisione dei dati per una migliore gestione dell'emergenza e del soccorso.
- ✓ acquisizione dei dati provenienti da reti sovraregionali o nazionali;
- ✓ acquisizione dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio locali gestite da altri soggetti pubblici o privati (*Province, Comuni, Comunità montane, Università, Centri di Ricerca, Consorzi, ecc.*)
- ✓ predisposizione del catalogo delle reti di monitoraggio regionali e locali che interessano il territorio della Regione Calabria, curandone l'aggiornamento e la fruibilità da parte dei soggetti abilitati
- ✓ eventuale revisione delle soglie adottate, in base alla disponibilità di nuovi dati, di nuovi studi o di nuovi modelli che rendano opportuna tale revisione, proponendo, ove necessario, il loro aggiornamento
- ✓ sperimentazione e validazione dei modelli di livello superiore.

Il Centro Funzionale Multirischi, inoltre, in sinergia con la Sala Operativa regionale della Protezione civile regionale predispose il documento unico denominato "Messaggio di Allertamento per eventi previsti" e il documento denominato "Bollettino di monitoraggio e sorveglianza". Garantisce, inoltre, al variare delle fasi operative, il necessario adeguamento del proprio livello di operatività secondo la propria pianificazione operativa.

Competono, in particolare, al Funzionario di turno del Centro Funzionale, a ragion veduta, e sentito il Dirigente del Centro Funzionale, le specifiche responsabilità relative:

- alla predisposizione del Messaggio di Allertamento;

- alla predisposizione Bollettino di monitoraggio e sorveglianza;
- alla trasmissione del Messaggio e del Bollettino al Dirigente della U.O.A Protezione Civile regionale;
- all'attivazione dei diversi livelli di operatività, da adottare presso il Centro Funzionale Multirischi.

Al fine di garantire l'adeguata operatività del Centro Funzionale Multirischi, conformemente ai principi previsti dalla Direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004 e s.m.i., si renderanno completamente operativi i seguenti servizi:

- Servizio Meteorologico regionale: tale servizio assumerà le funzioni di Area Meteo e garantirà, per l'intero territorio regionali e 365 giorni all'anno, l'elaborazione e le emissioni quotidiane delle previsione meteorologiche, che saranno utilizzate dal funzionario preposto al fine di redigere il Messaggio di allertamento e il Bollettino di monitoraggio e sorveglianza, oltre che costituire supporto per l'attività di veglia meteo e di *now casting*
- Servizio Idrogeologico ed Idraulico regionale: tale servizio assumerà le funzioni di Area Idro e garantirà, per l'intero territorio e 365 giorni all'anno, l'attività di valutazione dei possibili effetti al suolo previsti e/o verificatisi, al fine di redigere il Messaggio di allertamento e il Bollettino di monitoraggio e sorveglianza, oltre che costituire supporto nell'attività di monitoraggio degli eventi in corso e nelle conseguente ed eventuale redazione del Bollettino di monitoraggio superamento soglie.

Inoltre, verranno istituiti tre Uffici finalizzati, rispettivamente, a curare

- gli aspetti relativi alla gestione della Rete di monitoraggio meteo-idrogeologico ed idraulico;
- il supporto al Sistema di protezione civile nell'evenienza che si verificano eventi classificati ex Art. 2, comma 1, lettere b) e c) l. 225/1992 e s.m.i.;
- gli aspetti relativi alla gestione delle sale operative meteo ed idro e dei sistemi informatici del Centro Funzionale.

Verrà, pertanto, adottata la seguente **organizzazione funzionale**, che si avvarrà della piena operatività dei suddetti servizi:

All'aumentare del Livello di Criticità deve essere immediatamente adeguato il livello di operatività del Servizio Meteorologico regionale e del Servizio Idrogeologico ed Idraulico, secondo il seguente schema:

Livello di allerta emesso in fase previsionale	VERDE	GIALLA	ARANCIONE	ROSSA
Operatività	Lun – Dom 8.00/16.00	Lun – Dom 8.00/16.00	h24	h24
Funzionario di turno 1	Coordina la S.O.	Coordina la S.O.	Opera dalle 8.00 alle 20.00	Opera dalle 8.00 alle 20.00
Funzionario/Operatore di turno 2	Non presente	Non presente	Opera dalle 8.00 alle 20.00	Opera dalle 8.00 alle 20.00
Reperibile 1	Attende chiamata	Attende chiamata	Opera dalle 20.00 alle 8.00	Opera dalle 20.00 alle 8.00
Reperibile 2	Attende chiamata	Attende chiamata	Opera dalle 20.00 alle 8.00	Opera dalle 20.00 alle 8.00

Il Servizio Meteorologico regionale ed il Servizio Idrogeologico ed Idraulico esplicano le proprie attività con un Funzionario in turnazione dalle 8.00 alle 16.00, tutti i giorni dell'anno con livello di allerta idrogeologica ed idraulica verde o gialla e con due unità in turnazione h24, con livello di allerta arancione o rossa.

Dalle ore 16:00 alle 8:00, con livello di allerta verde e gialla, le due unità in reperibilità saranno pronte a rispondere a chiamata diretta od avviso automatico ed in caso di superamento di soglie pluviometriche e/o idrometriche, a ragion veduta, attiveranno il presidio h24, finalizzato all'attività di monitoraggio e sorveglianza volta all'emissione delle Comunicazioni di superamento soglie e dei Bollettini di monitoraggio e sorveglianza ed al supporto del Sistema di protezione civile.

Fasi operative:

Nell'ambito del Manuale operativo del Centro Funzionale Multirischi dovranno essere recepite, ove non già contemplate nell'elenco che precede, le seguenti operazioni previste dalla Indicazioni

Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”:

Fase di **ATTENZIONE/PREALLARME**: svolge un’attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologici ed idraulici e del relativo effetto al suolo, definendo gli scenari di rischio connessi. Supporta le attività delle strutture di coordinamento per la gestione delle misure preventive e di eventuale pronto intervento, anche con l’eventuale predisposizione di Bollettini di monitoraggio e sorveglianza, nell’ambito dell’evoluzione dei fenomeni

Fase di **ALLARME**: predispone il quadro organico della situazione in atto e supporta la Sala Operativa Regionale nell’adozione dei misure di salvaguardia e di criticità in corso, al fine di valutare l’evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione ed impiego delle risorse. Rafforza l’attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza continuativa, anche con l’eventuale predisposizione di Bollettini di monitoraggio e sorveglianza nell’ambito dell’evoluzione dei fenomeni.

13. CENTRI DI COMPETENZA

Nello svolgimento delle proprie attività l'UOA Protezione Civile e il Centro funzionale Multirischi possono avvalersi dei Centri di competenza del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i..

14. I COMUNI

Con riferimento ai Piani di emergenza comunali

Tutti i Comuni:

- ✓ devono provvedere ad aggiornare, entro 90 giorni, la propria pianificazione d'emergenza sulla base delle indicazioni della presente Direttiva, aggiornando, in particolare, gli scenari d'evento partendo dagli scenari base riportati nell'Appendice 10, individuando e localizzando gli scenari di evento e di rischio presenti sul proprio territorio
- ✓ qualora il Piano comunale esistente preveda un'articolazione in fasi operative diversa e/o utilizzi una terminologia diversa da quella proposta nella presente Direttiva, devono adeguare il loro Piano alle fasi e alla terminologia adottata,
- ✓ qualora dispongano solo di un Piano di emergenza speditivo, devono dotarsi, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva di un Piano Comunale di emergenza anche per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico adeguandolo alle disposizioni e Linee guida emanate dalla U.O.A Protezione Civile.

Con riferimento alle Unità Tecniche Mobili

Tutti i Comuni:

- ✓ devono confermare/attivare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva, almeno una Unità Tecnica Mobile Comunale (UTMC), composta da personale scelto tra tecnici comunali, vigili urbani, volontari di protezione civile h24. Le UTMC devono essere dotate dell'equipaggiamento essenziale, nello specifico devono avere almeno la disponibilità di un automezzo e di un ricetrasmittitore o di un telefono cellulare.

I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con più di 20.000 abitanti:

- ✓ devono attivare, entro la stessa data due o più UTMC, a seconda dell'estensione del territorio comunale e della natura e del numero delle situazioni di rischio presenti.

I piccoli Comuni:

- ✓ possono attivare con i Comuni limitrofi, entro gli stessi termini, Unità Tecniche Mobili Intercomunali (UTMCC), in luogo delle UTMC, previa intesa tra i Sindaci dei Comuni interessati.

I Sindaci di tutti i Comuni:

- ✓ forniscono alla U.O.A regionale di protezione civile l'elenco aggiornato delle UTMC (o UTMCC) di propria competenza, indicando l'elenco dei componenti, gli estremi dell'automezzo e del ricetrasmittitore o del telefono cellulare disponibile;

Con riferimento alle fasi operative

Tutti i Comuni:

- ✓ dovranno recepire nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile le azioni

previste dalla Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”. In particolare il Sindaco, anche attraverso il Responsabile comunale della protezione civile, all’uopo delegato:

- nella Fase di **ATTENZIONE**, sulla base della Pianificazione comunale di emergenza:
 - ✓ attiva il flusso delle informazioni,
 - ✓ attiva il monitoraggio sul territorio,
 - ✓ attiva la verifica delle procedure di pianificazione e di informazione alla popolazione
 - ✓ verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative previste nella pianificazione di emergenza comunale
 - ✓ verifica la reperibilità dei componenti del Centro Operativo Comunale (COC),
 - ✓ verifica la disponibilità del volontariato comunale
 - ✓ verifica la disponibilità delle risorse logistiche
 - ✓ valuta l’opportunità di attivare il Centro Operativo Comunale.
- Nella Fase di **PREALLARME**, sulla base della Pianificazione comunale d’emergenza:
 - ✓ attiva il COC, anche in forma ridotta,
 - ✓ avvia il coordinamento delle prime azioni in stretto raccordo con gli altri Centri Operativi attivati, nonché con gli Enti sovraordinati (*Regione, Prefettura – U.T.G., Città Metropolitane e province*)
 - ✓ attua il monitoraggio sul territorio con le UTMC
 - ✓ garantisce l’informazione alla popolazione
 - ✓ garantisce l’attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio (*interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati, etc.*).
- Nella Fase di **ALLARME**, sulla base della propria pianificazione d’emergenza:
 - ✓ prevede la piena operatività del Sistema comunale di protezione civile, sia in previsione di evento sia in caso di evento in corso, in stretto raccordo con gli altri Centri Operativi attivati, rafforzando l’impiego delle risorse della propria struttura
 - ✓ dispone, a ragion veduta, l’attivazione delle misure di salvaguardia con lo sgombero delle persone dalle aree a rischio e l’interdizione di tali aree;
 - ✓ provvede alla salvaguardia delle persone e dei beni, fornendo, ove necessario, soccorso ed assistenza della popolazione.

Inoltre, il Sindaco, anche attraverso il Responsabile comunale della protezione civile, all’uopo delegato:

- ✓ dispone l’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale di emergenza sulla base dei Messaggi di Allertamento e degli Avvisi di Criticità per piogge in corso emanati dalla Protezione civile regionale anche attraverso un funzionario da lui all’uopo delegato
- ✓ attiva, a ragion veduta, anche in assenza di piogge previste o in corso che suggeriscano l’attivazione di una fase operativa, le UTMC o le UTMCC ogniqualvolta abbia motivati e ragionevoli timori che sia possibile l’attivazione di fenomeni che possano creare problemi

all'incolumità delle persone

- ✓ cura l'informazione dei cittadini sui temi di protezione civile. Tali informazioni dovranno essere verificate o dovranno provenire dai canali ufficiali delle componenti del Sistema di protezione civile.

15. UNIONI DEI COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, PREFETTURE-UTG, ATRI ENTI.

Nell'eventualità che vengano realizzate unioni di due o più comuni, il Centro Funzionale Multirischi provvederà a ridefinire l'assegnazione alle zone di allertamento e la cartografia di cui all'Appendice 1.

Verranno inoltre ridefinite le soglie pluviometriche di riferimento del sistema di allertamento e degli altri modelli eventualmente divenuti operativi nel frattempo. Tale ridefinizione verrà condotta facendo salvo il criterio di salvaguardia delle porzioni di territorio maggiormente esposte, mantenendo, quindi, i valori soglia più cautelativi a vantaggio di sicurezza.

Le strutture operative facenti parte del Sistema nazionale della protezione civile vorranno:

- ✓ armonizzare i propri piani operativi con la presente direttiva;
- ✓ attuare, al ricevimento del Messaggio di Allertamento, delle Comunicazioni di superamento soglie e/o dei Bollettini di monitoraggio e sorveglianza, quanto previsto dalla propria pianificazione;
- ✓ assicurare il flusso informativo con la Sala Operativa Regionale della protezione civile.

In particolare, le Prefetture – U.T.G., all'occorrenza dei Messaggi di allertamento, delle Comunicazioni di superamento soglie e/o dei Bollettini di monitoraggio e sorveglianza, di cui alla presente Direttiva, provvederanno all'attivazione della componente statale del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

La Regione Calabria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Direttiva, proporrà alle Prefetture-UTG apposita bozza di Protocollo d'Intesa che regolamenti le rispettive competenze in materia di procedure di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico sul territorio regionale.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Direttiva dovranno essere definite, d'intesa con le Città Metropolitane, le Province e le Prefetture-UTG la realizzazione e il funzionamento di Sale Operative Unificate a livello provinciale che vedano la partecipazione delle componenti statali, della Regione, della Provincia e degli altri Enti ed organismi interessati.

Nell'ambito della pianificazione provinciale di protezione civile le Città Metropolitane e le Province dovranno recepire le seguenti azioni previste dalla Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile":

Nella fase di **ATTENZIONE**: sulla base delle pianificazioni di emergenza, le Città Metropolitane e le Province verificano l'organizzazione interna e l'adempimento delle procedure operative rispetto

ai contenuti della pianificazione d'emergenza.

Nella fase di **PREALLARME**: sulla base della pianificazione di emergenza, le Città Metropolitane e Province attiva la propria sala operativa, ove prevista.

Nella fase di **ALLARME**: sulla base della pianificazione di emergenza, le Città Metropolitane e le province rafforzano le attività della sala operativa ed attuano le misure preventive di pronto intervento sui servizi di propria competenza, anche in regime di sussidiarietà rispetto ai comuni.

I Consorzi di Bonifica, l'Azienda regionale Calabria Verde, l'ARPACAL, il Servizio SUEM 118 e tutti gli altri Enti territoriali e sub regionali partecipano al Sistema di Allertamento regionale, fornendo tutti gli elementi eventualmente in loro possesso, utili a disegnare gli Scenari di rischio meteo, idraulico e idrogeologico che possono interessare il territorio calabrese ed adeguano le proprie pianificazioni operative.

16. COMUNICAZIONE

Riveste carattere di elevata rilevanza la comunicazione dei livelli di allerta, delle fasi operative delle principali norme comportamentali rivolte a cittadini, sia in tempo “pace” che in emergenza.

Pertanto, ferme restando le competenze dei Sindaci relative alla diffusione delle allerte ai propri cittadini, la U.O.A Protezione Civile ed il Centro Funzionale Multirschi dell'ARPACal svilupperanno le esperienze già in atto in termini di diffusione di comunicati stampa e di pubblicazione di informazioni relative all'allertamento meteo, idrogeologico e valanghe, sui principali *social media*. Tali attività dovranno essere regolamentate da apposite Linee Guida e policy, conformi a quelle emanate dal Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, saranno implementati i seguenti canali di comunicazione in capo alle rispettive Strutture:

- ✓ Piattaforma *web open* con dati della rete idro-pluvioidrometrica: *Centro Funzionale Multirschi dell'ARPACal*;
- ✓ Pagina **Facebook**: *U.O.A Protezione Civile regionale*;
- ✓ **App**: *U.O.A Protezione Civile regionale*;
- ✓ Pagina **Twitter**: *Centro Funzionale Multirschi dell'ARPACal*;
- ✓ Comunicati stampa unico: redatto di concerto tra l'Ufficio Comunicazione della Giunta Regionale e l'Ufficio Comunicazione dell'ARPACal.

Comunque, in corrispondenza dell'attivazione di un allertamento almeno di livello arancione, verrà emesso un apposito comunicato stampa che sarà conforme alle linee guida appositamente redatte dal Dipartimento della protezione civile di prossima emanazione.

Sarà, inoltre, necessario lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione (*a titolo di esempio: Pagine web tematiche dedicate ed altri social network*) che seguano le tendenze *social* negli anni. Tanto al fine di garantire una sempre più efficace e costante attività informativa nei temi di protezione civile, volta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

17. ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE

Il Sistema di Allertamento di cui alla presente Direttiva entrerà ufficialmente in vigore sul territorio regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio

Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 1

Zone di Allertamento



COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
ACQUAFORMOSA	CS	1	1
ACQUAPPESA	CS	1	1
ACQUARO	VV	2	3
ACRI	CS	4	5
AFRICO	RC	6	8
AGNANA CALABRA	RC	6	8
AIELLO CALABRO	CS	2	2
AIETA	CS	1	1
ALBI	CZ	5	7
ALBIDONA	CS	4	5
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	4	5
ALTILIA	CS	2	2
ALTomonte	CS	1	1
AMANTEA	CS	2	2
AMARONI	CZ	5	7
AMATO	CZ	5	7
AMENDOLARA	CS	4	5
ANDALI	CZ	5	7
ANOIA	RC	3	4
ANTONIMINA	RC	6	8
APRIGLIANO	CS	2	2
ARDORE	RC	6	8
ARENA	VV	2	3
ARGUSTO	CZ	5	7
BADOLATO	CZ	5	7

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
BAGALADI	RC	6	8
BAGNARA CALABRA	RC	3	4
BELCASTRO	CZ	5	7
BELMONTE CALABRO	CS	2	2
BELSITO	CS	2	2
BELVEDERE DI SPINELLO	KR	5	6
BELVEDERE MARITTIMO	CS	1	1
BENESTARE	RC	6	8
BIANCHI	CS	2	3
BIANCO	RC	6	8
BISIGNANO	CS	4	2
BIVONGI	RC	6	8
BOCCHIGLIERO	CS	4	6
BONIFATI	CS	1	1
BORGIA	CZ	5	7
BOTRICELLO	CZ	5	7
BOVA	RC	6	8
BOVA MARINA	RC	6	8
BOVALINO	RC	6	8
BRANCALEONE	RC	6	8
BRIATICO	VV	2	3
BROGNATURO	VV	6	8
BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	6	8
BUONVICINO	CS	1	1
CACCURI	KR	5	6

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
CALANNA	RC	3	4
CALOPEZZATI	CS	4	6
CALOVETO	CS	4	5
CAMINI	RC	6	8
CAMPANA	CS	4	6
CAMPO CALABRO	RC	3	4
CANDIDONI	RC	3	4
CANNA	CS	4	5
CANOLO	RC	6	8
CAPISTRANO	VV	2	3
CARAFFA DEL BIANCO	RC	6	8
CARAFFA DI CATANZARO	CZ	5	7
CARDETO	RC	3	4
CARDINALE	CZ	5	7
CARERI	RC	6	8
CARFIZZI	KR	5	6
CARIATI	CS	4	6
CARLOPOLI	CZ	2	3
CAROLEI	CS	2	2
CARPANZANO	CS	2	2
CASABONA	KR	5	6
CASALI DEL MANCO	CS	-	2
CASIGNANA	RC	6	8
CASSANO ALLO IONIO	CS	4	5
CASTELSILANO	KR	5	6

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
CASTIGLIONE COSENTINO	CS	2	2
CASTROLIBERO	CS	2	2
CASTROREGIO	CS	4	5
CASTROVILLARI	CS	1	1
CATANZARO	CZ	5	7
CAULONIA	RC	6	8
CELICO	CS	2	2
CELLARA	CS	2	2
CENADI	CZ	5	7
CENTRACHE	CZ	5	7
CERCHIARA DI CALABRIA	CS	4	5
CERENZIA	KR	5	6
CERISANO	CS	2	2
CERVA	CZ	5	7
CERVICATI	CS	1	1
CERZETO	CS	1	2
CESSANITI	VV	2	3
CETRARO	CS	1	1
CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	5	7
CICALA	CZ	2	7
CIMINA'	RC	6	8
CINQUEFRONDI	RC	3	4
CIRO'	KR	5	6
CIRO' MARINA	KR	5	6
CITTANOVA	RC	3	4

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
CIVITA	CS	1	1
CLETO	CS	2	2
COLOSIMI	CS	2	2
CONDOFURI	RC	6	8
CONFLENTI	CZ	2	3
CORIGLIANO CALABRO	CS	4	5
CORTALE	CZ	5	3
COSENZA	CS	2	2
COSOLETO	RC	3	4
COTRONEI	KR	5	6
CROPALATI	CS	4	5
CROPANI	CZ	5	7
CROSIA	CS	4	5
CROTONE	KR	5	6
CRUCOLI	KR	5	6
CURINGA	CZ	2	3
CUTRO	KR	5	7
DASA'	VV	2	3
DAVOLI	CZ	5	7
DECOLLATURA	CZ	2	3
DELIANUOVA	RC	3	4
DIAMANTE	CS	1	1
DINAMI	VV	2	3
DIPIGNANO	CS	2	2
DOMANICO	CS	2	2

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
DRAPIA	VV	2	3
FABRIZIA	VV	6	8
FAGNANO CASTELLO	CS	1	1
FALCONARA ALBANESE	CS	1	2
FALERNA	CZ	2	3
FEROLETO ANTICO	CZ	2	3
FEROLETO DELLA CHIESA	RC	3	4
FERRUZZANO	RC	6	8
FIGLINE VEGLIATURO	CS	2	2
FILADELFIA	VV	2	3
FILANDARI	VV	2	3
FILOGASO	VV	2	3
FIRMO	CS	1	1
FIUMARA	RC	3	4
FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	1	2
FOSSATO SERRALTA	CZ	5	7
FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	2	3
FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	4	5
FRANCICA	VV	2	3
FRASCINETO	CS	1	1
FUSCALDO	CS	1	2
GAGLIATO	CZ	5	7
GALATRO	RC	3	4
GASPERINA	CZ	5	7
GERACE	RC	6	8

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
GEROCARNE	VV	2	3
GIFFONE	RC	3	4
GIMIGLIANO	CZ	5	7
GIOIA TAURO	RC	3	4
GIOIOSA IONICA	RC	6	8
GIRIFALCO	CZ	5	7
GIZZERIA	CZ	2	3
GRIMALDI	CS	2	2
GRISOLIA	CS	1	1
GROTTERIA	RC	6	8
GUARDAVALLE	CZ	5	7
GUARDIA PIEMONTESE	CS	1	1
IONADI	VV	2	3
ISCA SULLO JONIO	CZ	5	7
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	5	7
JACURSO	CZ	2	3
JOPPOLO	VV	2	3
LAGANADI	RC	3	4
LAGO	CS	2	2
LAINO BORGO	CS	1	1
LAINO CASTELLO	CS	1	1
LAMEZIA TERME	CZ	2	3
LAPPANO	CS	2	2
LATTARICO	CS	1	2
LAUREANA DI BORELLO	RC	3	4

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
LIMBADI	VV	2	3
LOCRI	RC	6	8
LONGOBARDI	CS	2	2
LONGOBUCCO	CS	4	5
LUNGRO	CS	1	1
LUZZI	CS	4	2
MAGISANO	CZ	5	7
MAIDA	CZ	2	3
MAIERA'	CS	1	1
MAIERATO	VV	2	3
MALITO	CS	2	2
MALVITO	CS	1	1
MAMMOLA	RC	6	8
MANDATORICCIO	CS	4	6
MANGONE	CS	2	2
MARANO MARCHESATO	CS	2	2
MARANO PRINCIPATO	CS	2	2
MARCEDUSA	CZ	5	7
MARCELLINARA	CZ	5	7
MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	6	8
MAROPATI	RC	3	4
MARTIRANO	CZ	2	3
MARTIRANO LOMBARDO	CZ	2	3
MARTONE	RC	6	8
MARZI	CS	2	2

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
MELICUCCA'	RC	3	4
MELICUCCO	RC	3	4
MELISSA	KR	5	6
MELITO DI PORTO SALVO	RC	6	8
MENDICINO	CS	2	2
MESORACA	KR	5	7
MIGLIERINA	CZ	5	7
MILETO	VV	2	3
MOLOCHIO	RC	3	4
MONASTERACE	RC	6	8
MONGIANA	VV	6	8
MONGRASSANO	CS	1	1
MONTALTO UFFUGO	CS	1	2
MONTAURO	CZ	5	7
MONTEBELLO JONICO	RC	6	8
MONTEGIORDANO	CS	4	5
MONTEPAONE	CZ	5	7
MONTEROSSO CALABRO	VV	2	3
MORANO CALABRO	CS	1	1
MORMANNO	CS	1	1
MOTTA SAN GIOVANNI	RC	6	4
MOTTA SANTA LUCIA	CZ	2	3
MOTTAFOLLONE	CS	1	1
NARDODIPACE	VV	6	8
NICOTERA	VV	2	3

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
NOCARA	CS	4	5
NOCERA TIRINESE	CZ	2	3
OLIVADI	CZ	5	7
OPPIDO MAMERTINA	RC	3	4
ORIOLO	CS	4	5
ORSOMARSO	CS	1	1
PALERMITI	CZ	5	7
PALIZZI	RC	6	8
PALLAGORIO	KR	5	6
PALMI	RC	3	4
PALUDI	CS	4	5
PANETTIERI	CS	2	3
PAOLA	CS	1	2
PAPASIDERO	CS	1	1
PARENTI	CS	2	2
PARGHELIA	VV	2	3
PATERNO CALABRO	CS	2	2
PAZZANO	RC	6	8
PEDEVIGLIANO	CS	2	3
PENTONE	CZ	5	7
PETILIA POLICASTRO	KR	5	6
PETRIZZI	CZ	5	7
PETRONA'	CZ	5	7
PIANE CRATI	CS	2	2
PIANOPOLI	CZ	2	3

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
PIETRAFITTA	CS	2	2
PIETRAPAOLA	CS	4	6
PIZZO	VV	2	3
PIZZONI	VV	2	3
PLACANICA	RC	6	8
PLATACI	CS	4	5
PLATANIA	CZ	2	3
PLATI'	RC	6	8
POLIA	VV	2	3
POLISTENA	RC	3	4
PORTIGLIOLA	RC	6	8
PRAIA A MARE	CS	1	1
REGGIO DI CALABRIA	RC	3	4
RENDE	CS	2	2
RIACE	RC	6	8
RICADI	VV	2	3
RIZZICONI	RC	3	4
ROCCA DI NETO	KR	5	6
ROCCA IMPERIALE	CS	4	5
ROCCABERNARDA	KR	5	6
ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	6	8
ROCCELLA IONICA	RC	6	8
ROGGIANO GRAVINA	CS	1	1
ROGHUDI	RC	6	8
ROGLIANO	CS	2	2

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
ROMBIOLO	VV	2	3
ROSARNO	RC	3	4
ROSE	CS	4	2
ROSETO CAPO SPULICO	CS	4	5
ROSSANO	CS	4	5
ROTA GRECA	CS	1	2
ROVITO	CS	2	2
SA LUCA	RC	6	8
SAMO	RC	6	8
SAN BASILE	CS	1	1
SAN BENEDETTO ULLANO	CS	1	2
SAN CALOGERO	VV	2	3
SAN COSMO ALBANESE	CS	4	5
SAN COSTANTINO CALABRO	VV	2	3
SAN DEMETRIO CORONE	CS	4	5
SAN DONATO DI NINEA	CS	1	1
SAN FERDINANDO	RC	3	4
SAN FILI	CS	1	2
SAN FLORO	CZ	5	7
SAN GIORGIO ALBANESE	CS	4	5
SAN GIORGIO MORGETO	RC	3	4
SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	6	8
SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	4	6
SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	2	3
SAN LORENZO	RC	6	8

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
SAN LORENZO BELLIZZI	CS	4	5
SAN LORENZO DEL VALLO	CS	4	1
SAN LUCIDO	CS	1	2
SAN MANGO D'AQUINO	CZ	2	3
SAN MARCO ARGENTANO	CS	1	1
SAN MARTINO DI FINITA	CS	1	2
SAN MAURO MARCHESATO	KR	5	6
SAN NICOLA ARCELLA	CS	1	1
SAN NICOLA DA CRISSA	VV	2	8
SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	5	6
SAN PIETRO A MAIDA	CZ	2	3
SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	2	7
SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	3	4
SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	2	2
SAN PIETRO IN GUARANO	CS	2	2
SAN PROCOPIO	RC	3	4
SAN ROBERTO	RC	3	4
SAN SOSTENE	CZ	5	7
SAN SOSTI	CS	1	1
SAN VINCENZO LA COSTA	CS	1	2
SAN VITO SULLO IONIO	CZ	5	7
SANGINETO	CS	1	1
SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	6	8
SANT'AGATA DI ESARO	CS	1	1
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	3	4

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	5	7
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	3	4
SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	6	8
SANT'ONOFRIO	VV	2	3
SANTA CATERINA ALBANESE	CS	1	1
SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	5	7
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	3	4
SANTA DOMENICA TALAO	CS	1	1
SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	1	1
SANTA SEVERINA	KR	5	6
SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	4	5
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	2	2
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	3	4
SARACENA	CS	1	1
SATRIANO	CZ	5	7
SAVELLI	KR	5	6
SCALA COELI	CS	4	6
SCALEA	CS	1	1
SCANDALE	KR	5	6
SCIDO	RC	3	4
SCIGLIANO	CS	2	2
SCILLA	RC	3	4
SELLIA	CZ	5	7
SELLIA MARINA	CZ	5	7
SEMINARA	RC	3	4

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
SERRA D'AIELLO	CS	2	2
SERRA SAN BRUNO	VV	6	8
SERRASTRETTA	CZ	2	3
SERRATA	RC	3	4
SERSALE	CZ	5	7
SETTINGIANO	CZ	5	7
SIDERNO	RC	6	8
SIMBARIO	VV	6	8
SIMERI CRICHI	CZ	5	7
SINOPOLI	RC	3	4
SORBO SAN BASILE	CZ	5	7
SORIANELLO	VV	2	3
SORIANO CALABRO	VV	2	3
SOVERATO	CZ	5	7
SOVERIA MANNELLI	CZ	2	3
SOVERIA SIMERI	CZ	5	7
SPADOLA	VV	6	8
SPEZZANO ALBANESE	CS	4	1
SPEZZANO DELLA SILA	CS	2	2
SPILINGA	VV	2	3
SQUILLACE	CZ	5	7
STAITI	RC	6	8
STALETTI	CZ	5	7
STEFANACONI	VV	2	3
STIGNANO	RC	6	8

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
STILO	RC	6	8
STRONGOLI	KR	5	6
TARSIA	CS	4	1
TAURIANOVA	RC	3	4
TAVERNA	CZ	5	7
TERRANOVA DA SIBARI	CS	4	1
TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	3	4
TERRAVECCHIA	CS	4	6
TIRIOLO	CZ	5	7
TORANO CASTELLO	CS	1	2
TORRE DI RUGGIERO	CZ	5	7
TORTORA	CS	1	1
TREBISACCE	CS	4	5
TROPEA	VV	2	3
UMBRIATICO	KR	5	6
VACCARIZZO ALBANESE	CS	4	5
VALLEFIORITA	CZ	5	7
VALLELONGA	VV	6	8
VARAPODIO	RC	3	4
VAZZANO	VV	2	3
VERBICARO	CS	1	1
VERZINO	KR	5	6
VIBO VALENTIA	VV	2	3
VILLA SAN GIOVANNI	RC	3	4
VILLAPIANA	CS	4	5

COMUNE	PROV	Zone DGR 172/2007	NUOVE ZONE
ZACCANAPOLI	VV	2	3
ZAGARISE	CZ	5	7
ZAMBRONE	VV	2	3
ZUMPANO	CS	2	2
ZUNGRI	VV	2	3

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 2

Scenari d'evento meteorologici

Nevicate a bassa quota

Le nevicate a bassa quota sono eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa, tali da coinvolgere ambiti territoriali estesi corrispondenti a bacini idrografici principali con estensione superiore ad alcune centinaia di chilometri quadrati.

Gli effetti principali sono:

- problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve;
- interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa etc.) per danni alle linee aeree di distribuzione dovuto al sovraccarico della neve;
- isolamento temporaneo di borgate, case sparse, interi comuni;
- cedimenti delle coperture di edifici e capannoni.

Gelate

Le gelate possono creare problemi se sono precoci o tardive rispetto alla stagione in corso e hanno un'intensità particolarmente rilevante.

In tal caso possono provocare:

- danni alle coltivazioni;
- problemi alla viabilità;
- distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.

Venti forti

Il vento forte può provocare:

- danni alle strutture provvisorie;
- mobilitazione di cartelloni e altro materiale non adeguatamente fissato;
- disagi alla viabilità, in particolare per gli autocarri;
- possibili crolli di padiglioni;

- disagi allo svolgimento di attività umane soprattutto in alta quota;
- problemi per la sicurezza dei voli.

Mareggiate

Le mareggiate possono provocare:

- danni alle imbarcazioni non adeguatamente ricoverate;
- danni ai porti,
- interruzione del traffico sulle strade litoranee;
- interruzione del traffico delle linee ferrate litoranee;
- danni sui lungomari;
- danni alle strutture ricettive e ricreative sulle spiagge;
- allagamenti al di là dei sottopassi ferroviari e stradali;
- danni alle abitazioni prospiciente il mare.

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 3

Destinatari dei Messaggi di Allertamento

Di seguito vengono riportati i destinatari dei Messaggi di Allertamento da inviare ad esclusiva cura della Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Calabria.

Per gli Enti di competenza provinciale e comunale i messaggi saranno inviati soltanto a quelli interessati per competenza territoriale. Per quanto riguarda la Regione Basilicata i messaggi saranno inviati solo se l'allertamento riguarda i bacini interregionali del Noce, del Sinni o del Lao

- ✓ Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Sala Operativa
- ✓ Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Centro Funzionale Nazionale
- ✓ Servizi Provinciali del Settore della Protezione Civile regionale
- ✓ Prefettura – UTG
- ✓ Province / Città metropolitana
- ✓ Comune
- ✓ SUEM 118
- ✓ Croce Rossa Italiana
- ✓ Consorzi di Bonifica
- ✓ Calabria Verde
- ✓ Terna
- ✓ ENEL
- ✓ ENI
- ✓ Telecom
- ✓ a2a
- ✓ Italgas
- ✓ SNAM
- ✓ Rete Ferroviaria Italiana
- ✓ Ferrovie della Calabria

- ✓ Compartimento viabilità ANAS (Viabilità ordinaria e Compartimento autostrade)
- ✓ Sorical
- ✓ Registro Italiano Dighe
- ✓ Società di gestione delle Grandi Dighe
- ✓ Centri Funzionali regioni limitrofe
- ✓ Associazioni di volontariato di protezione civile

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 4

Scenari d'evento e possibili danni per piogge previste

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Allertamento Livello verde

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili	<p>Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere a livello locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e piccoli smottamenti; - caduta massi. 	Eventuali danni puntuali.

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 5

Scenari d'evento e possibili danni per piogge previste

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Allertamento Livello Giallo

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
Gialla	Ordinaria	<p>Idrogeologica</p> <p>Si possono verificare fenomeni localizzati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; - ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.); - scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. - Caduta massi. <p><i>Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.</i></p>	<p>Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane per cause incidentali.</p> <p><u>Effetti localizzati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane e colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; - limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.

		Idrogeologica per temporali	<p>Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.</p>	<p><u>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; -rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità); -danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; -innesco di incendi e lesioni da fulminazione
			Idraulica	

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 6

Scenari d'evento e possibili danni per piogge previste

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Allertamento Livello Arancione

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
Arancione	Moderata	Idrogeologica	<p>Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p><u>Effetti diffusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da <i>frane o da colate rapide</i>; - interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; - danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d'acqua; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in <i>aree inondabili</i>. <p><u>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
	Idrogeologica per temporali	<p>Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.</p> <p>Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento</p>	<p>trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
	Idraulica	<p>Si possono verificare fenomeni diffusi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini; - fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. <p><i>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</i></p>	

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 7

Scenari d'evento e possibili danni per piogge previste

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Allertamento Livello Rosso

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni	
Rossa	Elevata	Idrogeologica	<p>Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni; - frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione; - occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori. - Caduta massi in più punti del territorio. 	<p>Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p><u>Effetti ingenti ed estesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide; - danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre opere idrauliche; - danni a beni e servizi; - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di <i>grandinate</i>; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
		<p data-bbox="427 488 954 566">Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali:</p> <ul data-bbox="427 584 954 1205" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 584 954 837">– piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo; <li data-bbox="427 855 954 1066">– fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro; <li data-bbox="427 1084 954 1205">– occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori. <p data-bbox="427 1267 954 1391"><i>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità.</i></p>	

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio

Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 8

Scenari d'evento e possibili danni per piogge in corso

-FRANE-

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Evento	Scenario di evento	Effetti e danni
Frane	<p>Si possono verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erosioni; - frane superficiali; - instabilità di versante, anche profonde, anche di grandi dimensioni; - colate rapide di detriti o di fango; - caduta massi; - voragini. <p><i>Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.</i></p>	<p>Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p><u>Effetti e danni a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrutture, - edifici, - attività e colture agricole, - cantieri, - insediamenti civili e industriali, - rete stradale e/o ferroviaria, - beni e servizi. <p><u>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a coperture di edifici, - danni a strutture provvisorie, - trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento, - rottura di rami, - caduta di alberi, - abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi, - danni ad automezzi, - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

DIRETTIVA

Sistema di Allertamento regionale per il Rischio

Meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria

APPENDICE 9

Scenari d'evento e possibili danni per piogge in corso

-INONDAZIONI-

Allegato 1 alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile".

Evento	Scenario di evento	Effetti e Danni
Inondazioni	<p>Si possono verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – scorrimento superficiale delle acque nelle strade; – fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane; – voragini; – innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; – erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo; – occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua; – tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro; – inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali; – inondazione anche di aree distanti dal fiume. <p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità</p>	<p>Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p><u>Effetti e danni a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - locali interrati e a pian terreno per allagamento, - singoli edifici o centri abitati per allagamento, - infrastrutture, - edifici, - attività agricole, - cantieri, - insediamenti civili e industriali, - rete stradale e/o ferroviaria, - argini e altre opere idrauliche e di difesa delle sponde, - opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua, beni e servizi. <p><u>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a coperture di edifici, - danni a strutture provvisorie, - trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento, - rottura di rami, - caduta di alberi, - abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi, - danni ad automezzi, - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Codice della protezione civile.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17.

(2) Estremi così corretti da [Comunicato 23 gennaio 2018](#), pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2018, n. 18.

Capo I

Finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile

(...)

Art. 2. *Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

(...)

Capo II

Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

(...)

Sezione II

Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 11. *Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla *legge 21 novembre 2000, n. 353*, e successive modificazioni e dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di

protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12. *Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)*

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'[articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

(...)

Capo III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16. *Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)*

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
-

Art. 17. *Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)*

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
 - a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla *direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
 - b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori,

nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

- a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
- b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
- c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'[articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'[articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#).

Art. 18. *Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)*

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(...)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1997, n. 4**Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225).***(BUR n. 15 del 14 febbraio 1997)**(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 15 novembre 2012, n. 57)***Titolo I
Principi generali****Art. 1
Finalità della legge**

1. La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, organizza e attua le attività di protezione civile indicate nel successivo articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.

**Art. 2
Classificazione degli eventi calamitosi e ambiti di competenza**

1. Gli eventi, sia naturali che antropici, ai fini dell'attività di protezione civile si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

**Art. 3
Attività e compiti di protezione civile**

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, che possono ingenerare le diverse situazioni di rischio, nonché nella individuazione delle zone del territorio ad esse soggette.

3. La prevenzione consiste nelle attività di intervento volte ad evitare o quanto meno ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
7. Sensibilizzare le popolazioni sulle tematiche della protezione civile allo scopo di rendere operante l'adempimento da parte della collettività degli inderogabili doveri di solidarietà umana, realizzando attività di formazione ed informazione per produrre una nuova cultura in tal senso.
8. Favorire le Associazioni e gli organismi di volontariato quale espressione di impegno sociale in linea con la legge 11 agosto 1991, n. 266.
9. La Regione assicura la costante e tempestiva informazione alle autorità statali preposte alle attività di protezione civile e collabora con essa nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge.

Art. 4

Solidarietà ed assistenza interregionale

1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni coordinando il proprio intervento con quello attuato dai predetti organi.
2. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi statali e regionali di protezione civile, il coordinamento nel proprio territorio degli interventi e delle iniziative di solidarietà e di assistenza promosse dalle altre Regioni
3. La Regione può addivenire ad intese preventive con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alle fasi di prevenzione, previsione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio in armonia con i programmi nazionali relativi alla medesima materia.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente articolo, formulando le opportune direttive e definendo le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente della Protezione Civile secondo i principi fissati dalla presente legge.

Art. 5

Volontariato

1. La Regione Calabria riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione cittadini all'attività di Protezione Civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono confermate le disposizioni previste dalla legge-quadro n. 266 dell'11/8/1991.
3. La definizione dei criteri e delle forme di partecipazione delle Associazioni di Volontariato nelle attività di Protezione-Civile, restano disciplinate da quanto disposto con la legge 11 agosto 1991, n. 266, e con il regolamento di attuazione, dell'articolo 18 della legge n. 225/92 contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994 e successiva circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 01768 del 16/11/1994.

Art. 6¹

(Attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza)

- 1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio regionale. Le attività di cui al presente articolo sono rese allo scopo di favorire adeguate azioni per la limitazione dei danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso.*
- 2. Le iniziative regionali di cui al comma 1, dirette all'intera collettività, sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica, in particolare a quella della scuola dell'obbligo, attraverso programmi di informazione da predisporre permanentemente all'interno dell'attività didattica previo accordo con l'ufficio scolastico regionale. I programmi di informazione pongono particolare attenzione al rischio sismico e devono sistematicamente concludersi, ai fini della preparazione all'emergenza, con una esercitazione di protezione civile attraverso l'evacuazione scolastica.*
- 3. I programmi di cui al comma 2 sono comprensivi delle attività di formazione del personale docente, direttamente coinvolto nell'attività di informazione dei discenti, nonché dei dirigenti scolastici, responsabili dell'attivazione dei programmi stessi.*
- 4. Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i*

¹Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 57 che precedentemente così recitava: «Art. 6 (Attività di formazione e di informazione) 1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi. 2. Le iniziative regionali di cui al precedente comma 1 sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica e, in particolare, a quella della scuola dell'obbligo. A tal fine saranno ricercate le più opportune forme di collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con le Amministrazioni locali. 3. Per la elaborazione dei programmi di formazione e di informazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con esperti, istituti e centri specializzati, organi di informazione.».

dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.*

5. La Giunta regionale predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di informazione, formazione e preparazione all'emergenza di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare permanente che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con lo stesso provvedimento sono stabilite, di concerto con i soggetti indicati al comma 4, le modalità di svolgimento e di partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Organi regionali di Protezione Civile

Art. 7

Organi consultivi e di coordinamento

1. Per assicurare un più efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività di protezione civile di propria competenza, la Regione si avvale del Comitato Regionale di Protezione Civile, del Comitato Tecnico Scientifico per la Protezione Civile, del Comitato Operativo Regionale per le emergenze e delle Sale Operative regionali e provinciali.

Art. 8

Comitato Regionale di Protezione Civile

1. Il Comitato Regionale di Protezione Civile è organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia. Il Comitato è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato che lo presiede;
- b) Dirigente del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile);
- c) Dirigente del Dipartimento LL.PP.;
- d) Commissario di Governo o Suo delegato;
- e) Prefetti delle Province Calabresi o Loro delegati;
- f) Presidente delle Amministrazioni Provinciali o Assessori Provinciali delegati;
- g) Delegato Regionale dell'ANCI;
- h) Delegato Regionale dell'UNCEM;
- i) Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. o Suo delegato;
- l) due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritti nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse Associazioni;

*Per effetto dell'art. 1, comma 1 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 3, il comma 4 dell'art. 6 della presente legge viene sostituito, tale comma precedentemente così recitava: «Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992 ed in particolare con il Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione é avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.».

- m) Ispettore Regionale dei VV.FF. o suo delegato;
- n) Ispettore Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
- o) Dirigente Generale della costituenda A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente) o suo delegato;
- p) Segretario Generale dell'Autorità Bacino Regionale, o suo delegato.

2. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, su comunicazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

3. Il Comitato Regionale esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti lo ambito regionale:

- a) programmi di previsione e prevenzione;
- b) piani di emergenza;
- c) programma annuale di attuazione;
- d) programmi di studio e ricerca;
- e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato;
- f) piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza locale e regionale;
- g) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi nazionali e con la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali della Regione.

4. In relazione a specifici argomenti possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, rappresentanti di altri Enti o Istituzioni che svolgono attività rilevanti ai fini di protezione civile o esponenti del mondo scientifico nonché i rappresentanti degli Organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Ai componenti del Comitato compete per ogni seduta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un Dirigente o Funzionario della Struttura regionale di Protezione Civile.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico per la protezione civile è organo consultivo.

2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la legge ad esso rimette.
3. Il Comitato partecipa, anche con propri autonomi contributi, all'elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonché del piano regionale per le emergenze.
4. In situazioni d'emergenza il Comitato può essere convocato d'urgenza per assicurare il necessario supporto scientifico alle attività del Comitato Operativo Regionale e della Sala Operativa di cui ai successivi articoli 10 e 11.
5. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato, con funzioni di Presidente, e dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, o suo delegato, dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile) o suo delegato, nonché dai seguenti componenti:
 - un esperto designato da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella Regione Calabria;
 - un esperto del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi della Calabria;
 - un esperto dell'Osservatorio Geofisico di Reggio Calabria;
 - un esperto del Servizio Idrografico di Catanzaro;
 - un rappresentante per ciascuno dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 della legge n. 225/1992.
6. La complessiva composizione del Comitato deve, in ogni caso, assicurare la presenza di tutte le componenti scientifiche attinenti alle più rilevanti ipotesi di rischio presenti nel territorio della Regione Calabria.
7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti che devono essere esaminati. Per il rischio tossicologico, o da radiazione sono invitati i responsabili dei dipartimenti di prevenzione o loro tecnici delegati.
8. Le attività di Segreteria del Comitato sono assicurate da un Dirigente o Funzionario regionale della Protezione Civile.
9. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato possono essere riconfermati.
10. Ai componenti del Comitato, estranei alla Amministrazione regionale e agli esperti di cui al precedente comma sette, compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso spese, secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali, un compenso per ogni giornata di riunione la cui misura è stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto dell'elevata qualificazione scientifica delle prestazioni richieste e dello impegno temporale necessario per l'approfondimento dei problemi affrontati. La Giunta regionale determina in via preventiva i criteri ed i parametri di riferimento utili per la quantificazione dei compensi.

Art. 10
Comitato Operativo Regionale per le emergenze

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione in situazioni di emergenza, si avvale del Comitato Operativo Regionale per le emergenze.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, ed è composto da un rappresentante dei seguenti Dipartimenti, o se delegato, da altro dirigente appartenente alla stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si verifica l'emergenza:

- a) Dipartimento LL.PP.;
- b) Dipartimento Presidenza (per la Protezione Civile);
- c) Dipartimento Urbanistica Ambiente e Trasporti;
- d) Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato;
- e) Dipartimento Agricoltura e Foreste e Forestazione;
- f) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari sociali e Politica della famiglia;
- g) Dipartimento Sanità;
- h) Ispettore Regionale del C.F.S. o suo delegato;
- i) Dirigente Generale A.S.L. del territorio ove si verifica l'eventuale calamità o suo delegato;
- l) Dirigente Generale dell'A.F.O.R. o suo delegato.

3. Il Comitato:

- a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza e raccolta a cura della Sala Operativa prevista dal successivo articolo 11;
- b) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei Settori interessati al soccorso;
- c) attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi di competenza regionale ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza, tenendo conto dei Piani di emergenza predisposti;
- d) si riunisce nei casi di emergenza circoscritte ad una sola provincia, nella Sala Operativa della sede provinciale dove si verifica l'evento e nei casi di calamità estesa a più province la sede è stabilita dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

4. I componenti del Comitato riassumono ed esplicano, con determinazione definitiva, tutte le facoltà e le competenze dei rispettivi Settori o Servizi rappresentati in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile.

5. Le proposte del Comitato costituiscono autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad emettere decreti ovvero atti d'organizzazione immediatamente operativi indirizzati a tutti i Dipartimenti, Settori e Uffici della Regione, nonché agli Enti o Aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e la realizzazione delle iniziative regionali, ovvero il compimento delle necessarie attività di collaborazione fra loro e con gli Organi ed Uffici dello Stato e degli altri Enti.

6. Le proposte formulate dal Comitato ai sensi del precedente comma 3, (lettera c) sono efficaci qualora risultino almeno presenti i rappresentanti dei Dipartimenti specifici direttamente interessati, per competenza, ad attivare le relative iniziative.

7. Le attività di segreteria del Comitato Regionale per le emergenze sono assicurate da un Dirigente, o da un suo delegato, della struttura di Protezione Civile in servizio nella sede provinciale dove si verifica l'emergenza.
8. Quando la natura e la complessità delle situazioni lo dovessero richiedere, il Comitato Operativo Regionale per le emergenze si avvale, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, delle consulte del Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile eventualmente integrato con uno o più specialisti designati dallo stesso Presidente della Giunta regionale.
9. Alle riunioni del Comitato sono invitati i Prefetti, o loro delegati, nonché le autorità provinciali e locali di Protezione Civile direttamente interessate all'evento calamitoso.
10. Qualora il Presidente della Giunta regionale dovesse essere investito dalla funzione di commissario delegato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio n. 225, la composizione del Comitato è integrata, a tutti gli effetti, con i Prefetti ed i Sindaci, o loro delegati, delle aree ricomprese nell'evento calamitoso.
11. Il Comitato è attivato, di volta in volta e con ogni mezzo utile, al verificarsi di un evento calamitoso, dal Dirigente della struttura della Protezione Civile su espressa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

Sale Operative Regionali e provinciali

1. È istituita, presso gli uffici regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione. La Sala Operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato di Protezione Civile ed è presieduta nel l'arco delle 24 ore.
2. Sono istituite, invece, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale Operative Provinciali quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione. Tali Sale Operative sono decentrate sul territorio a livello provinciale e sono collocate nelle sedi delle strutture regionali di Protezione Civile.
3. Le Sale Operative Provinciali sono in costante contatto informatico e telematico tra loro e con la Sala Operativa Regionale e sono presidiate nello arco delle 24 ore. La direzione, organizzazione ed il funzionamento della Sala Operativa Provinciale è attribuita ad un Funzionario.
4. Le Sale Operative Provinciali sono collegate con i sistemi regionali di comunicazione, anche attraverso il centro radio regionale esistente, informazione e rilevamento dati e sono dotate delle opportune strumentazioni tecnologiche, telematiche ed informatiche che assicurano, in particolare:
 - l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati;
 - il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e della Prefettura, con la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, con le strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture

del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e con le strutture del Servizio Idrografico e Marigrafico Nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazione di dati e rilevamenti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.

5. Le Sale Operative sono altresì, fornite delle attrezzature necessarie per il collegamento con banche dati idonee al recepimento ed alla diffusione d'informazioni di specifica utilità.

6. In situazioni di emergenza le Sale Operative assicurano il necessario supporto tecnico ed organizzativo, unitamente agli uffici regionali di protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

TITOLO III

Programmazione dell'attività regionale

Art. 12

Programma regionale di previsione e prevenzione

1. La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attività previste dai commi 2 e 3 del precedente articolo 3, elabora programmi di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 225/92. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:

a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;

b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;

c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della realtà regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile ipotesi di rischio;

d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle caratteristiche di pericolosità di esposizione e di vulnerabilità delle singole zone, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico.

2. Il programma regionale di prevenzione disciplina in particolare:

a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le relative priorità, in armonia di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 35/96 ed in esecuzione di quanto stabilito dai piani di bacino di cui all'articolo 10 della citata legge regionale;

b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini dell'attuazione del programma;

- c) l'individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti allo adeguamento, alle esigenze della protezione civile; del patrimonio edilizio pubblico e privato;
- d) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonché per l'immediata organizzazione del soccorso basato sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse;
- e) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le strutture delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti, delle A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni di Volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonché per affinare le forme di reciproca collaborazione;
- f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile, nonché per il personale proveniente dal volontariato;
- g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per la elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica;
- h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche più idonee per la messa in sicurezza degli impianti e del territorio;
- i) gli indirizzi per l'acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti locali, alle Unità Locali Socio Sanitarie, agli Enti e le Aziende regionali, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni di Volontariato con l'obbligo di immediata disponibilità per impieghi di Protezione Civile.

3. I programmi regionali di previsione e prevenzione devono disciplinare le forme di partecipazione delle competenti strutture della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, delle Unità locali socio sanitarie nonché di quelli del Corpo Forestale dello Stato operanti nella Regione Calabria.

4. I programmi di previsione e prevenzione e i relativi aggiornamenti, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta regionale e notificati agli organi nazionali e locali di protezione civile, ai Dipartimenti della Giunta regionale, agli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, alle Autonomie locali.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, le priorità nell'espletamento delle diverse iniziative in relazione anche alle risorse finanziarie disponibili tramite il piano annuale di attuazione di cui al successivo articolo 14. In attesa della adozione del piano di cui sopra, la stessa Giunta autorizza, sentito il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, le strutture regionali di Protezione Civile ad avviare le attività più urgenti.

Art. 13 **Piani di emergenza**

1. La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori

di competenza per fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

2. I piani regionali d'emergenza devono provvedere alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli Enti Locali, assicurando la compatibilità ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225/92.

3. I piani regionali, in particolare, devono prevedere:

- a) le modalità e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di protezione civile;
- b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti;
- c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disastrose garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte, attrezzature e mezzi;
- d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità, pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e privata incolumità;
- e) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale;
- f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamità, sia per garantire la più efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie;
- g) la organizzazione dei trasporti di emergenza;
- h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite;
- i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e autonomia organizzativa nonché di adeguata competenza specialistica e professionale;
- l) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione;
- m) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la Regione.

4. I piani regionali di emergenza possono essere oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno annuale; i risultati dell'indagine possono comportare l'aggiornamento delle originarie previsioni.

5. I piani regionali di emergenza e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le emergenze.

6. I provvedimenti della Giunta regionale sono notificati: agli Organi Nazionali e Locali di Protezione Civile, agli Enti ed Aziende Regionali, alle Autonomie Locali, alle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale, a tutte le altre componenti la cui partecipazione sia prevista nei piani regionali d'emergenza.

Art. 14 **Piani annuali di attuazione**

1. I programmi regionali di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano mediante piani annuali, su proposta della struttura regionale di Protezione Civile, contenenti la individuazione:

- a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza;
- b) del procedimento per l'attuazione degli interventi;
- c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
- d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sarà vincolante ai fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.

Art. 15 **Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione**

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali di previsione, prevenzione e sui piani di emergenza, di cui ai precedenti articoli 12 e 13, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione con atto deliberativo entro 60 giorni; trascorso tale termine il piano sarà considerato positivamente approvato.

2. I piani di attuazione relativi agli anni successivi dovranno essere operanti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale nei tempi stabiliti dal presente comma.

Art. 16 **Prescrizioni per la pianificazione territoriale**

1. I programmi di previsione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni attraverso la espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.

2. I Comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro 5 mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Qualora il Comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune medesimo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle vigenti legislazioni in materia urbanistica.

Art. 17
Interventi pubblici prioritari

1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e d'esposizione dei siti e delle edificazioni nonché all'individuazione del fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione, con l'indicazione delle relative scale di priorità, formano oggetto d'espressa ed autonoma approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Il relativo provvedimento, che può essere riferito anche a singole aree del territorio regionale, è notificato alle Strutture della Regione, agli Enti non economici da essa dipendenti, alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità locali socio-sanitarie.
3. Le strutture, gli Enti e le Amministrazioni indicate nel comma precedente, in sede di elaborazione dei programmi di finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un valore prioritario alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma uno, dando atto di tale adempimento nell'ambito del provvedimento formale prescritto dai singoli ordinamenti.

TITOLO IV
Organizzazione delle strutture operative regionali

Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di Protezione Civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti nel territorio regionale.
2. A tali fini:
 - a) esercita, qualora venga autorizzato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni di Commissario delegato;
 - b) provvede, per gli interventi di cui alla lett. b) e c) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle attività di soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformità ai Piani di cui al precedente articolo 13 (Piani di Emergenza Regionali), informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;
 - c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui alla lett. c) del precedente articolo 2;
 - d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225/92, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni ed in deroga alle vigenti norme di contabilità.

Art. 19

Struttura per la Protezione Civile: Autonomia e organizzazione

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di Protezione Civile previsti dalla presente legge, si avvale della Struttura della Protezione Civile.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 4 punto 3.2 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, la Struttura della Protezione Civile è inserita nel Dipartimento della Presidenza alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. La Struttura è dotata di proprio personale, di piena autonomia organizzativa in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti, in tutte le situazioni di emergenza.
3. Il Dirigente, responsabile della Protezione Civile, è incaricato di svolgere i compiti di Funzionario delegato alla spesa ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, usufruendo di una dotazione finanziaria adeguata alla particolare natura e rilevanza delle esigenze da soddisfare.

Art. 20

Competenze del Servizio di Protezione Civile

1. Il Servizio di «Protezione Civile» svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. Cura altresì la sorveglianza sulle aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96.
2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile:
 - a) la predisposizione, per il territorio riguardante la provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento Periodico degli stessi;
 - b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani;
 - c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e di consulenze;

- d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale;
- e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni e di reperibilità, lavoro straordinario, servizio mensa o buoni mensa, collegati alla particolare natura di servizio pubblico essenziale riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che coinvolga tutto il personale dalla I alla VIII qualifica funzionale delle strutture regionali di Protezione Civile e che, limitatamente ai periodi di emergenza, venga estesa alle strutture dei Dipartimenti indicati nel 1° comma del successivo articolo 22, in modo da consentire la tempestiva utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze organizzative connesse con l'emergenza;
- f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;
- g) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10;
- h) la collaborazione, con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14;
- i) gli adempimenti connessi alla partecipazione delle altre strutture regionali di cui al successivo articolo 22;
- j) l'esplicazione, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, delle incombenze burocratiche previste dal secondo comma dell'articolo 18;
- k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui al secondo comma dell'articolo 25;
- l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione del Dirigente del Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa, del Comitato regionale per le emergenze e del Comitato Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso;
- m) nei casi di emergenza l'effettuazione delle procedure e l'adozione degli atti previsti;
- n) la convocazione di periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 28;
- o) la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di cui al successivo articolo 33;
- p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Comitato Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35;
- q) le procedure per il perfezionamento dei contratti urgenti ai sensi dell'articolo 39;
- r) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attività regionali di protezione civile.

Art. 21 **Dotazione di personale**

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le indicazioni del dirigente sulla quantificazione dell'autonoma dotazione organica della propria struttura in base alla verifica delle necessità derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché per una efficiente ed ottimale attività gestionale, tecnica ed amministrativa, fermi restando gli adempimenti connessi all'attuazione del precedente articolo 19, in via provvisoria e non oltre il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le strutture centrali e periferiche di Protezione Civile. Il provvedimento della Giunta regionale sarà sottoposto al parere della Commissione competente del Consiglio, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. I posti vacanti della predetta dotazione organica, che risultassero tali anche con riferimento all'organico complessivo dei pertinenti profili professionali, vengono coperti, con carattere di priorità, mediante espletamento di specifiche procedure di mobilità o concorsuali pubbliche nel rispetto della disciplina legislativa vigente in materia a livello nazionale.
3. Il personale da assegnare alle strutture di Protezione Civile dovrà essere scelto, in base a criteri di professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della Protezione Civile.
4. Al personale in servizio nelle strutture della Protezione Civile Regionale, sotto il diretto controllo e responsabilità del Dirigente, spetta il compenso forfettario previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 30/1990 in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto quando, in emergenza per motivi connessi al servizio, è impossibilitato a recarsi in una struttura di ristorazione.
5. I dipendenti regionali in servizio nella Struttura Protezione Civile sono dotati di apposito tesserino personale di riconoscimento, che viene rilasciato congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente. Il tesserino sarà conforme al modello previsto dalla normativa vigente.
6. Il personale addetto alla Protezione Civile potrà essere collocato nelle strutture A.FO.R. che nel periodo estivo provvedono al servizio antincendio boschivo e conseguentemente integrato con lo stesso personale O.I.F. (Operai Idraulico Forestale) all'uopo formato e specializzato. Tra la Struttura di Protezione Civile e l'A.FO.R., si predisporranno programmi congiunti idonei alla prevenzione delle calamità nel settore idraulico forestale, programmando incontri periodici e dando vita ad una comune azione di monitoraggio.

Art. 22

Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di Protezione Civile

1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di Protezione Civile e, in particolare, quelle specificate al comma uno dell'articolo 25 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio di «Protezione Civile» e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.
2. Il Servizio «Protezione Civile» si avvale, in particolare, per le esigenze tecniche e di vigilanza sul territorio, degli Uffici del Genio Civile nonché degli Uffici degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Uffici agricoli di zona. Lo stesso Settore può inoltre avvalersi, ove necessario delle altre strutture regionali e di quelle degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.

3. Le forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono disciplinate nell'ambito dei piani regionali d'emergenza. Direttive nella specifica materia possono essere emanate, in via provvisoria o in condizioni di necessità, dal Presidente della Giunta regionale.
4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamità che comporti l'attivazione del Comitato operativo regionale di cui ai precedenti articoli 10 e 11, le strutture indicate nel comma 2 svolgono, con carattere prioritario, le attribuzioni specificate nel piano regionale per l'emergenza attraverso la mobilitazione di tutto il personale assegnato e nel rispetto degli indirizzi e delle priorità comunicate dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega, dal Dirigente del Servizio «Protezione Civile».
5. Qualora la eccezionalità dell'evento calamitoso lo dovesse richiedere, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di protezione civile sia alle strutture decentrate più direttamente interessate all'evento.
6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente necessarie per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità sono autorizzate, su proposta dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile, dal Presidente della Giunta regionale anche in deroga alla vigente disciplina in materia. Nell'atto di autorizzazione vengono specificati i dipendenti interessati per il periodo temporale di validità.

Art. 23 Convenzioni

1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 225/92, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività previste nei programmi regionali di previsione, prevenzione e nei piani di emergenza, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Istituti Universitari e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di Aziende pubbliche e private, di Istituzioni scientifiche e di progettazione sia nazionali che internazionali, di tecnici professionisti di qualificata e comprovata esperienza.
2. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente della Protezione Civile, la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonché, la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di emergenza a supporto delle strutture regionali di Protezione Civile.
3. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale previo parere favorevole del Comitato Regionale di Protezione Civile.

Art. 24 Piccoli interventi a carattere preventivo

1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo imminente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a carattere preventivo mediante conferimento d'apposito incarico ad impresa specializzata

e nel limite di spesa annua pari a lire 200 milioni, con appositi singoli interventi non superiori a 50 milioni.

2. Il riconoscimento della condizione della pericolosità è effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici, delle strutture regionali di protezione civile e/o dall'Ufficio del Genio Civile della provincia ove si verifica l'evento calamitoso.

3. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli interventi occorrenti purché compresi nell'ambito del contratto generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.

TITOLO V

Coordinamento delle emergenze

Art. 25

Accertamento situazione di emergenza

1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Servizio di Protezione Civile regionale territorialmente competente, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio «Protezione Civile» a norma del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 225/1992; il predetto servizio tramite le strutture decentrate più vicine al luogo dell'accaduto, provvede ad acquisire con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestività, ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entità dell'evento calamitoso.

2. Il Servizio Protezione Civile assicura, in ogni caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, per i quali dovrà essere previsto nelle risorse economiche assegnate alle strutture regionali di Protezione Civile un adeguato stanziamento per la copertura delle spese connesse alle trasferte occorrenti per l'espletamento delle attività di cui sopra.

3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Dirigente del Servizio «Protezione Civile» è autorizzato ad avvalersi della collaborazione dei Servizi regionali dei Dipartimenti Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanità - Urbanistica - Ambiente - Trasporti, localizzati nell'area dove si verifica la calamità naturale.

Art. 26

Attivazione delle procedure di emergenza

1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente articolo 25, il Dirigente della Protezione Civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.

2. Quando l'evento calamitoso sia riconducibile al caso previsto dalla lett. a) del precedente articolo 2, il Presidente della Giunta regionale assume il coordinamento delle attività dei diversi Dipartimenti Regionali nonché la direzione unitaria degli interventi.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione, debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lett. c) del citato articolo 2 assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della stessa legge n. 225/92.

4. Il Presidente della Giunta regionale quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalla lett. b) del ripetuto articolo 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di Protezione Civile, assicura la immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle Autorità Statali competenti.

Art. 27

Rilevazioni sistematiche dei danni

1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensità, il Servizio per la Protezione Civile, tramite le sue strutture decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza, assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione ed alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali;
- b) strutture e coltivazioni agricole;
- c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
- d) altri beni privati.

2. A tal fine il Dirigente del Servizio «Protezione Civile» assume, con carattere di gradualità, una delle seguenti iniziative in relazione alla rilevanza e all'ampiezza del fenomeno calamitoso:

- a) provvede direttamente con il personale tecnico ed operativo, del Servizio tramite le strutture provinciali presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza;
- b) dispone il coordinato utilizzo delle strutture tecniche decentrate dei Servizi dei Dipartimenti: Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanità, Urbanistica Ambiente - Trasporti. Possono essere, altresì, utilizzate le strutture tecniche degli Enti e delle Aziende regionali, in conformità alle previsioni del piano regionale di emergenze;
- c) richiede la collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate per una ricognizione capillare dei danni nei rispettivi territori.

3. Alle attività di accertamento e valutazione partecipano i Servizi Tecnici delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunità Montane secondo modalità preventivamente concordate.

4. Qualora le condizioni obiettive lo dovessero richiedere, il Dirigente della Protezione Civile può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, nel rispetto della disciplina prevista nell'apposita convenzione, stipulata con i competenti ordini professionali.

5. La stima dei danni rilevati, con il parere tecnico dei competenti Servizi decentrati, regionali, è messa immediatamente a disposizione dei competenti organi statali.

TITOLO VI
Forme di concorso alle attività regionali

Art. 28
Concorso delle Province

1. Le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale predisponendo una «carta dei rischi», avvalendosi della collaborazione dei Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta regionale e delle strutture regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza;

b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali;

c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza;

d) organizzazione e riqualificazione dei servizi tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.

3. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di Protezione Civile anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Province, ad aggiornarsi periodicamente anche mediante conferenze di Servizio, per definire i contenuti dei reciproci impegni per standardizzare la partecipazione e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 29
Concorso dei Comuni

1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione civile;

- b) collaborazione con le province nella predisposizione della «carta dei rischi», provvedendo a:
- segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;
 - fornire per ciascuna di esse, una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative;
 - avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;
- c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;
- d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.

Art. 30

Concorso delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza.
2. Per le finalità di cui al precedente comma deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle Comunità Montane rivolto alle attività di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai rischi.

Art. 31

Concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie

1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale, mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari.
2. Il concorso delle ULSS viene coordinato attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.

Art. 32

Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF

1. Le strutture del Corpo Forestale e dei VVFF dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti da eventuali convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono essere opportunamente aggiornate ed integrate.

2. La Giunta regionale può autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialità operative del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 33

Concorso degli Enti regionali

1. Le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.

2. L'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.) istituita con legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della suddetta legge prevederà, nei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 6 della stessa legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di protezione civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla legge n. 442/84. L'A.F.O.R. elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile sulle esigenze per l'operatività delle proprie strutture, disponendo le modalità della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di attrezzatura e mezzi indispensabili per l'operatività degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6° comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di calamità e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di interventi di protezione civile dalle strutture regionali di protezione civile e saranno allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che saranno stabilite dalla Giunta regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture provinciali di Protezione civile.

TITOLO VII

Finanziamento e gestione delle risorse

Art. 34

Fondo regionale per la Protezione Civile

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di Protezione Civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvederà con successivo atto normativo istituendo un apposito fondo regionale per la Protezione Civile che negli altri articoli viene denominato semplicemente «fondo».

2. La Giunta regionale determina, altresì, le somme derivanti da apporti di altri soggetti o enti pubblici o privati, le quali sono destinate alle stesse finalità di solidarietà.

Art. 35

Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile

1. Alla alimentazione ordinaria del fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri enti pubblici.

2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente calamitoso, dovessero esservi le condizioni per una spontanea partecipazione popolare all'opera di soccorso mediante la raccolta di beni o di denaro, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale per la Protezione Civile, all'apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire le offerte di Enti e soggetti pubblici e privati.

3. Le risorse disponibili vengono utilizzate secondo gli indirizzi e le determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la Protezione Civile le quali sono prontamente attuate dal Dirigente regionale per la Protezione Civile.

4. Il Presidente della Giunta regionale autorizza, altresì, lo stesso Dirigente ad adottare i necessari provvedimenti e le più opportune iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione e custodia dei beni eventualmente offerti da Enti o soggetti pubblici e privati. I relativi oneri fanno carico alle disponibilità del fondo.

5. Il Dirigente della Protezione Civile dispone l'utilizzo e la destinazione dei beni disponibili per soddisfare le esigenze che presentano carattere di priorità nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile.

Art. 36 **Gestione ordinaria**

1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del fondo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente legge.

2. La Giunta regionale può delegare, una o più competenze al Dirigente della Protezione Civile, definendo di volta in volta, l'esatto contenuto della delega, i tempi e le modalità di attuazione, le eventuali risorse da utilizzare, gli obiettivi da conseguire.

Art. 37 **Gestione straordinaria**

1. In caso di intervento urgente, al verificarsi di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenze di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente della Struttura, in accordo su richiesta delle Amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in più soluzioni, l'erogazione, a carico del fondo, delle somme necessarie a provvedere alla pronta azione di soccorso nell'ambito delle materie di competenza o delegate. Le somme stesse possono essere destinate alla acquisizione di beni e servizi ovvero al parziale ristoro dei disagi delle popolazioni più direttamente colpite dall'evento calamitoso.

2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente della Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di competenza della Regione nel rispetto delle direttive e delle richieste formulate dai competenti organi statali di coordinamento, anche ponendo a disposizione di questi i mezzi, le strutture e l'organizzazione espressamente previste nei piani regionali di emergenza.

3. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale sono adottati in conformità alle proposte formulate dal Comitato Regionale di Protezione Civile.

4. Il Presidente della Giunta regionale, valutate le esigenze organizzative connesse alle emergenze, può delegare il Dirigente della Struttura della Protezione Civile alla adozione degli atti di gestione del «fondo».

5. Delle spese sostenute in esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 38

Affidamento beni a titolo gratuito

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato Regionale per la Protezione Civile, è autorizzata ad affidare in uso, a titolo gratuito, agli Enti Locali colpiti da catastrofi o da calamità naturali, i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di ogni tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, materiali e quant'altro acquistato con le somme affluite al fondo e comunque già sua proprietà, che sarà ritenuto necessario all'opera di soccorso.

Art. 39

Contratti urgenti

1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo 41 punti 5 e 6 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni di emergenza dichiarata secondo le norme dello stato vigenti in materia.

2. Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dalla Struttura per la Protezione Civile.

3. Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Dirigente della Protezione Civile, se delegato, e diviene perfetto ed esecutivo a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione delle parti.

Art. 40

Apertura di credito

1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrose, la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza secondo l'articolo 5 della legge n. 225/92, può disporre, nei limiti del 50 per cento della disponibilità del fondo, aperture di credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su cui è data formale autorizzazione ad operare al Dirigente regionale di Protezione Civile.

2. Il Dirigente autorizzato alla spesa ai sensi del precedente comma, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, rende conto al Presidente della Giunta regionale delle spese sostenute, con scadenza non superiore al semestre e comunque informando periodicamente il medesimo circa le iniziative assunte.

TITOLO VIII
Norme finali

Art. 41
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 42
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 1

Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane.

(BURC n. 12 del 2 febbraio 2017)

Art. 1

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico della Calabria)

1. La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS, rivolta a:
 - a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale;
 - b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;
 - c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001, si avvale del SASC-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle Aziende sanitarie locali, attraverso il numero unico 118.
2. La Regione Calabria individua nella struttura operativa regionale del SASC-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASC-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112.
3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).
4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASC-CNSAS.
5. Il SASC-CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di

competenza e concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 3

(Segni distintivi)

1. Il SASC-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/22/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 4

(Sostegno alle attività del SASC-CNSAS)

1. Il SASC-CNSAS, con cadenza annuale, presenta alla Presidenza della Giunta regionale, Dipartimento protezione civile, il programma delle attività ed il resoconto dettagliato di quanto realizzato.
2. La Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

Art. 5

(Finanziamento delle attività)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dai SASC-CNSAS ed in particolare:
 - a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;
 - b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC-CNSAS;
 - c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
 - d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC-CNSAS;
 - e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 2 a 5, è da intendersi nei limiti delle risorse indicate ai successivi commi.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte

- corrente", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione, previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
 4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.11.01 e al programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo rispettivamente per euro 50.000,00 e per euro 30.000,00.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).